Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 182 del 4 agosto 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 4 agosto 1988 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 70

LEGGE 19 luglio 1988, n. 311.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985.

LEGGE 19 luglio 1988, n. 312.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986.

LEGGE 19 luglio 1988, n. 313.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

SOMMARIO

LEGGE 19 luglio 1988, n. **311.** — *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985* *Pag.* 5

Convenzione . » 7

Lavori preparatori. » 23

LEGGE 19 luglio 1988, n. **312.** — *Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986* *Pag.* 25

Accordo » 27

Traduzione non ufficiale » 29

Lavori preparatori. » 32

LEGGE 19 luglio 1988, n. **313.** — *Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.* *Pag.* 33

Accordo » 35

- Allegato *A* . » 89
- Allegato *B* . » 89
- Allegato *C* . » 89
- Allegato *D* . » 90
- Allegato *E* . » 91

Traduzione non ufficiale » 93

Lavori preparatori. » 151

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 19 luglio 1988, n. **311**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

C O N V E N Z I O N E

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del
l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evita
re le doppie imposizioni sui redditi.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del
l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, allo sco
po di evitare le doppie imposizioni sui redditi e confermaп
do il desiderio di sviluppare e approfondire la cooperazio-
ne economica, culturale, industriale e tecnico-scientifica,
hanno deciso di concludere la presente Convenzione e hanno
convenuto quanto segue:

Articolo 1

SOGGETTI AI QUALI SI APPLICA LA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione si applica ai soggetti che ai fini fiscali sono considerati come residenti in uno o in entrambi gli Stati Contraenti.

2. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa:

a) per quanto riguarda l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, una persona giuridica o altra organizzazione costituita conformemente alle leggi dell'U.R.S.S. o di qualsiasi repubblica federata che è considerata persona giuridica ai fini fiscali in U.R.S.S., nonchè una persona fisica considerata ai fini fiscali in U.R.S.S. come residente dell'U.R.S.S.;

b) per quanto riguarda la Repubblica italiana, una persona giuridica, un'associazione ed ogni altro ente che, conformemente alla legislazione italiana, sono considerati residenti ai fini fiscali in Italia, nonchè una persona fisica considerata ai fini fiscali come residente in Italia.

3. L'espressione "residente di entrambi gli Stati Contraenti", designa una persona che, conformemente alla legislazione fiscale di uno Stato Contraente, è considerata residente di questo Stato Contraente ma che, conformemente alla legislazione fiscale dell'altro Stato Contraente, è considerata residente durante lo stesso periodo anche di quest'altro Stato Contraente.

4. Quando, in base alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale dispone di una abitazione permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati Contraenti è considerata residente dello Stato Contraente nel

quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare in quale degli Stati Contraenti detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali oppure se la medesima non dispone di una abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato Contraente in dui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato Contraente del quale ha la cittadinanza;

d) se entrambi gli Stati Contraenti considerano detta persona come proprio cittadino o se nessuno di essi considera detta persona come proprio cittadino, le Autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.

5. Quando, in base alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, una persona, diversa da una persona fisica, è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato Contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sui redditi sia a carattere statale che a carattere locale previste dalla legislazione di ciascuno degli Stati Contraenti, qualunque sia il loro sistema di prelevamento, considerando imposte sui redditi le imposte prelevate sull'ammontare complessivo dei redditi o su singoli elementi di essi, le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili nonché le imposte sui plusvalori.

Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

a) per quanto riguarda l'U.R.S.S., l'imposta sui redditi delle persone giuridiche straniere e l'imposta sui redditi della popolazione;

b) per quanto riguarda l'Italia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi.

2. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga a quelle di cui al paragrafo 1, che saranno istituite dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno.

Articolo 3

ALCUNE DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione:

a) "Stato Contraente" designa, come il contesto richiede, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) o la Repubblica italiana (Italia);

b) "Autorità competenti" designa:

1) per quanto concerne l'URSS: il Ministero delle Finanze dell'URSS o un suo rappresentante autorizzato;

2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.

2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte degli Stati Contraenti, le espressioni che non sono definite dalla Convenzione stessa avranno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di quello Stato Contraente nel quale viene effettuata l'imposizione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 6

REDDITI DELLE RAPPRESENTANZE PERMANENTI

1. I redditi di attività commerciali e industriali conseguiti in uno Stato Contraente da una persona residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili nel primo Stato Contraente soltanto se realizzati mediante una rappresentanza permanente ivi situata e nella misura in cui tali redditi siano attribuibili all'attività di detta rappresentanza.

2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "rappresentanza permanente" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale una persona residente di uno Stato Contraente svolge in tutto o in parte la sua attività nell'altro Stato Contraente.

3. Non si considera che una persona residente di uno Stato Contraente abbia una rappresentanza permanente nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa esercita la propria attività in detto altro Stato Contraente tramite un mediatore, un commissionario o altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che tale attività rientri nell'ordinaria attività di tale mediatore, commissionario o intermediario.

Il fatto che una persona residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una persona residente dell'altro Stato Contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una rappresentanza permanente oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette persone come una rappresentanza permanente dell'altra.

Non si considera che una persona residente di uno Stato Contraente abbia una rappresentanza permanente nell'altro Stato Contraente anche nel caso in cui viene concluso un affare in detto altro Stato Contraente da parte di un intermediario (diverso da un intermediario che goda di uno status indipendente) sulla base di un'autorizzazione scritta della predetta persona, se la conclusione di affari in base ad autorizzazione non costituisce l'ordinaria attività di tale intermediario.

4. Non si considera che una persona residente di uno Stato Contraente abbia una rappresentanza permanente nell'altro Stato Contraente se svolge in detto altro Stato esclusivamente le seguenti attività:

a) acquisto di merci;

b) uso di installazioni per la conservazione delle merci e relative operazioni di deposito o per la consegna delle merci appartenenti alla persona residente del primo Stato Contraente;

c) esposizione di merci e di articoli vari appartenenti alla persona residente del primo Stato Contraente, mostra di campioni nelle esposizioni, nonché operazioni relative alla vendita di tali campioni al termine dell'esposizione;

d) attività pubblicitaria, raccolta e diffusione di informaziuni, studio dell'andamento del mercato o altre attività analoghe di carattere ausiliario o preparatorio, in relazione all'attività principale della persona;

e) attività di progettazione connesse a lavori di costruzione o di ricerca scientifica (anche in forma congiunta), di ingegneria, di sperimentazione di campioni di merci, di macchinari e attrezzature, nonchè di assistenza tecnica ai macchinari e alle attrezzature, se dette attività hanno carattere ausiliario o preparatorio in relazione all'attività principale della persona.

5. Nella determinazione degli utili della rappresentanza permanente sono ammesse in deduzione le spese direttamente connesse con l'attività della rappresentanza, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui è situata la rappresentanza stessa sia altrove.

6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le esenzioni da imposte previste dagli articoli 5, 6, 7 e 11 della presente Convenzione.

Articolo 5

REDDITI PROVENIENTI DA DIRITTI D'AUTORE E DA BREVETTI

1. I canoni derivanti da fonti situate in uno Stato Contraente e pagati ad una persona residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso:

a) di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche;

b) di invenzioni e proposte di razionalizzazione;

c) di disegni e/o modelli;

d) di progetti, formule e/o processi segreti;

e) di marchi di fabbrica o di commercio, denominazioni aziendali e altre proprietà analoghe;

f) di programmi per calcolatori elettronici;

g) di nastri per la produzione di dischi ed altri materiali per la riproduzione sonora;

h) di nastri e pellicole utilizzati per la radio, il cinema e la televisione;

i) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

j) di informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (know-how).

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai pagamenti relativi a prestazioni di servizi tecnici, connessi con la vendita, l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

Articolo 6

REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI CANTIERI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO

I redditi che una persona residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di attività di cantieri di costruzione o di montaggio svolta nell'altro Stato Contraente non sono imponibili in detto altro Stato Contraente nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 36 mesi.

Articolo 7

REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Per quanto riguarda la tassazione dei redditi del trasporto aereo, si applica l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione aerea, concluso a Roma il 16 settembre 1971.

2. Per quanto riguarda la tassazione dei redditi dei trasporti marittimi, si applica l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione marittima, firmato a Mosca il 20 novembre 1975.

Articolo 8

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una persona residente di uno Stato Contraente ad una persona residente dell'altro Stato Contraente possono essere tassati nel primo Stato Contraente, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo di tali dividendi.

2. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, nonché gli altri

redditi che sono assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la persona che distribuisce gli utili.

Articolo 9

REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che una persona fisica residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili in questo altro Stato Contraente se:

a) detta persona soggiorna in tale altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nell'anno solare;

b) gli stipendi, i salari e le remunerazioni sono corrisposte da o a nome di un datore di lavoro che è residente di detto altro Stato Contraente.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività svolta nell'altro Stato Contraente non sono imponibili in questo altro Stato, se assoggettate ad imposizione nel detto primo Stato e a condizione che trattasi delle seguenti remunerazioni:

a) remunerazioni relative ad attività direttamente connesse ai cantieri di costruzione o di montaggio di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, per il periodo di tempo indicato nello stesso articolo;

b) remunerazioni che una persona fisica, la quale soggiorna in uno Stato Contraente su invito di un organismo o altro ente statale, nonché di un istituto di istruzione o di ricerca scientifica di tale Stato allo scopo

di svolgere attività di insegnamento, di effettuare ricerche scientifiche o di partecipare a conferenze tecniche, scientifiche o professionali per la realizzazione di programmi intergovernativi di collaborazione, riceve per le attività prima elencate durante un periodo di soggiorno non superiore a due anni e a condizione che le suddette attività non siano svolte essenzialmente nell'interesse privato di detta persona fisica;

c) borse di studio corrisposte alle persone fisiche che soggiornano nell'altro Stato Contraente allo scopo di compiere i loro studi o di completare la loro formazione professionale, nonchè le somme provenienti da fonti situate fuori di detto altro Stato che tali persone ricevono per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, durante il periodo di tempo necessario per il completamento degli studi o della formazione professionale;

d) remunerazioni corrisposte alle persone fisiche che si trovano nell'altro Stato Contraente in qualità di giornalisti o corrispondenti di organi di stampa, radio e televisione, che provengono da fonti situate fuori di questo altro Stato, nel corso di due anni dalla data di arrivo in detto altro Stato;

e) remunerazioni del personale delle rappresentanze permanenti di enti turistici situate nell'altro Stato Contraente, corrisposte per attività non aventi scopo di lucro, a condizione che esso abbia la cittadinanza del primo Stato Contraente;

f) remunerazioni derivanti da attività svolte nel corso di manifestazioni artistiche e sportive o altre esibizioni pubbliche che abbiano luogo nel quadro di scambi previsti da accordi culturali conclusi tra gli Stati Contraenti;

g) remunerazioni corrisposte alle persone fisiche inviate, in qualità di tecnici specializzati, nell'altro Stato Contraente da una persona residente del primo Stato Contraente, nel corso di un anno dalla data di arrivo in detto altro Stato.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo le persone fisiche possono essere assoggettate ad imposizione per i redditi conseguiti soltanto dopo la scadenza delle agevolazioni ivi previste.

Articolo 10

FUNZIONI PUBBLICHE

Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che una persona fisica residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ad altri enti pubblici di tale Stato nell'esercizio di funzioni, che siano considerate funzioni pubbliche dalla legislazione di questo Stato, non sono imponibili nell'altro Stato Contraente. Resta, tuttavia, inteso che le persone fisiche impegnate in attività commerciali in qualità di dipendenti o rappresentanti di imprese commerciali italiane e in qualità di dipendenti o rappresentanti di organizzazioni sovietiche per il commercio estero non si considerano che esercitino, rispettivamente, in URSS ed in Italia funzioni pubbliche.

Articolo 11

ALCUNI ALTRI REDDITI

I seguenti redditi che una persona residente di uno Stato Contraente ritrae da fonti situate nell'altro Stato Contraente non sono imponibili in detto altro Stato:

a) gli interessi su crediti e prestiti bancari e commerciali;

b) gli interessi su conti correnti e depositi effettuati presso banche o altri istituti di credito.

Articolo 12

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:

a) se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in URSS, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della Convenzione stessa non stabiliscano diversamente.

In tal caso l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in URSS, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

b) Se una persona residente dell'URSS riceve redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, le imposte ivi pagate da detta persona saranno prese in considerazione nell'URSS in conformità alla legislazione interna.

Articolo 13

RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali che, conformemente al le regole generali del diritto internazionale, sono con cessi alle rappresentanze diplomatiche e consolari, ad altri enti ed organismi degli Stati Contraenti ad esse equiparate, nonché ai dirigenti, ai membri del persona le diplomatico, ai collaboratori di tali rappresentanze, enti od organismi ed ai membri delle loro famiglie.

Articolo 14

NON DISCRIMINAZIONE FISCALE

1. I cittadini di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad una imposizio ne più onerosa di quella cui sono assoggettati i cittadi ni di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. L'imposizione di una rappresentanza permanente che una persona residente di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico di persone residenti di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Articolo 15

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sui redditi derivanti da attività esercitate in uno degli Stati Contraenti conformemente alla legislazione di detto Stato.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano quelle di altri accordi concernenti la mate

ria fiscale che siano in vigore all'atto della firma della presente Convenzione. Tuttavia, si applicherà la presente Convenzione in ogni caso in cui essa preveda un regime più favorevole.

Articolo 16

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le Autorità competenti degli Stati Contraenti, nei limiti ammessi dalle loro legislazioni nazionali e su base di reciprocità di trattamento, si scambieranno le informazioni necessarie all'applicazione della presente Convenzione o delle disposizioni della legislazione interna degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione.

Tutte le informazioni o i documenti indicati nel presente paragrafo saranno tenuti segreti e verranno utilizzati solo ai fini connessi all'applicazione della presente Convenzione.

2. Le Autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno altresì le informazioni sulle modifiche della propria legislazione fiscale.

Articolo 17

PROCEDURA AMICHEVOLE DI COMPOSIZIONE

1. Se una persona residente di uno Stato Contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno nei suoi confronti una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, tale persona deve preventivamente presentare ricorso in conformità alla legislazione dello Stato che procede all'imposizione e quindi può sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato di cui è residente,o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 14 della presente Convenzione,dello Stato Contraente di cui possiede

la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla presente Convenzione. Se l'Autorità competente dello Stato Contraente alla quale il ricorso è stato presentato lo ritiene fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato Contraente, allo scopo di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le Autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere, per via di amichevole composizione, le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

3. Le Autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare tra loro tramite i canali diplomatici al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 18

ENTRATA IN VIGORE

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica ed entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica; le sue disposizioni si applicheranno alle imposte dovute per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

Articolo 19

CESSAZIONE DI EFFICACIA

La presente Convenzione resterà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno degli Stati Contraenti può, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione, denunciarla tramite i cana

li diplomatici notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso la Convenzione cessa di avere effetto per quanto riguarda le imposte dovute per i periodi di imposta che hanno inizio il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.

Fatta a Roma il 26 febbraio 1985 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1641):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) l'8 ottobre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 novembre 1987, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 13 gennaio 1988.

Relazione scritta annunciata il 29 marzo 1988 (atto n. 1641/*A*), relatore on. DUCE.

Esaminato in aula il 26 aprile 1988 e approvato il 27 aprile 1988.

Senato della Repubblica (Atto n. 995):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 giugno 1988.

Relazione scritta annunciata il 1° luglio 1988 (atto n. 995/*A*), relatore sen. ROSATI.

Esaminato in aula e approvato il 7 luglio 1988.

88G0348

LEGGE 19 luglio 1988, n. **312.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia a Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni annue per il triennio 1988-1990, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi,e, quanto a lire 500 milioni per i medesimi anni 1988, 1989 e 1990, a carico della gestione della riserva del fondo lire UNRRA di cui al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALY AND THE UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND

23 SEPTEMBER 1986

This Agreement is made between the Government of Italy (« Government ») and the United Nations Children's Fund (« UNICEF ») to define the terms, conditions and funding for the establishment and operation of a Centre for study, research, information and education in the field of assistance to children, to be located on the premises of the *Istituto degli Innocenti*, in Florence, Italy, pursuant to clause 3 of the Agreement signed on 23 September 1986 betwen the Government and the United Nations.

For these purposes, the Government and UNICEF hereby agree as follows:

1. UNICEF shall establish in Italy an office to be located on premises of the *Istituto degli innocenti* in Florence, Italy, to be specified in agreement with the Administration of the *Istituto degli Innocenti.*

2. The UNICEF office shall have the task of establising and operating a Centre for study, research, information and education in the field of assistance to children (« Centre »).

3. The Government shall finance the UNICEF office and the operation of the Centre through the payment of a sum of three thousand five hundred million Italian Lire (Lit. 3,500,000,000) each year for a duration of three years, in part from the Reserve of the UNRRA Lire Fund and in part as an addition to the Government's annual voluntary contribution to UNICEF.

4. UNICEF shall allocate the contribution indicated in paragraph 3 to meet the expenses necessary for the adaptation and use of the premises, as well as for the UNICEF office and the operation of the Centre, including the costs of the staff provided for in paragraph 7, of any expert on mission for the United Nations in connection with the office or the Centre, and of the members of the Advisory Committee referred to in paragraph 8, without any further financial contribution of the Government.

5. The authority and responsability for the operation of the Centre shall be vested in UNICEF, which shall avail itself of the co-operation of the *Istituto degli Innocenti.*

6. UNICEF and the *Istituto degli Innocenti* shall conclude a contract, consistent with this Agreement, to regulate the use of the permises and to establish the terms and conditions for their co-operation in the operation of the Centre.

7. The administration of the UNICEF office and the operation of the Centre shall bė entrused to a Director designated by UNICEF, who shall be assisted by more tha six staff members appointed under the Regulations and Rules of the United Nations and thus enjoying the status of international officials. The remainder of the personnel necessary for the office and for the operation of the Centre shall be recruited or otherwise provided locally.

8. The Director shall be assisted on important policy matters by an Advisory Committee, consisting of four representatives of UNICEF, two representatives of the Government and two representatives of the *Istituto degli Innocenti.*

9. The privileges and immunities set forth in the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, adopted by the General Assembly on 13 February 1946, to which Italy became a party on 3 February 1958, shall apply to the UNICEF office, to its premises, assets, income and other property connected with the operation of the Centre. They shall also apply, within the limits specified for each category by the Convention, to the Director and to the staff members referred to in paragraph 7, to the representatives of UNICEF on the Advisory Committee referred to in paragraph 8 in connection with their participation in the Committee, as well as to any expert on mission for the United Nations in connection with the office or the Centre.

10. Any dispute between the Government and UNICEF concerning the interpretation or implementation of this Agreement which is not setteled by direct negotiations or other mutually accepted methods, or pursuant to Article VIII of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, shall be referred for finale decision to a tribunal of three arbitrators, one to be named by the Government, one to be named by UNICEF and the third to be chosen by those two, or, if they should fail to agree upon a third, then by the President of the International Court of Justice.

11. This Agreement shall enter into force the day after the exchange between the parties of an instrument of ratification by the Government and of an instrument relating to an act of formal confirmation by UNICEF on behalf of the United Nations.

12. This Agreement shall be in force for a term of three (3) years and may be extended by exchange of letters between the Government and UNICEF.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA

Il presente accordo viene concluso tra il Governo della Repubblica Italiana (Governo) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) per definire i termini, le condizioni e il finanziamento per l'istituzione e il funzionamento di un centro per lo studio, la ricerca, l'informazione e l'educazione nel campo dell'assistenza all'infanzia, da ubicarsi in locali dell'Istituto degli Innocenti in Firenze secondo quanto dispone l'articolo 3 dell'accordo firmato il 23 settembre 1986 dal Governo e dalle Nazioni Unite.

A tali fini il Governo e l'UNICEF convengono quanto segue.

ARTICOLO 1.

L'UNICEF istituirà in Italia un ufficio con sede in locali dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, da identificarsi d'intesa con l'amministrazione di detto Istituto.

ARTICOLO 2.

L'Ufficio avrà il compito di realizzare e rendere operativo un Centro per lo studio, la ricerca, l'informazione e l'educazione per l'assistenza all'infanzia (Centro).

ARTICOLO 3.

Il Governo finanzierà l'Ufficio UNICEF e il funzionamento del Centro mediante il pagamento di una somma di lire tre miliardi cinquecento milioni annui per la durata di tre anni, in parte con fondi da prelevarsi dalla Riserva del Fondo Lire UNRRA, in parte attraverso l'aumento della propria contribuzione volontaria all'UNICEF.

ARTICOLO 4.

L'UNICEF destinerà la somma indicata all'articolo 3 alla copertura delle spese occorrenti per l'adattamento e l'uso dei locali, nonché per l'Ufficio UNICEF ed il funzionamento del Centro, inclusi i costi del personale di cui all'articolo 7, di qualsiasi esperto in

missione per le Nazioni Unite in connessione con l'Ufficio o con il Centro e dei membri del Comitato consultivo di cui all'articolo 8, escludendosi qualsiasi ulteriore apporto finanziario da parte del Governo.

ARTICOLO 5.

La titolarità dei poteri e la responsabilità per il funzionamento del Centro faranno capo all'UNICEF, che si avvarrà della cooperazione dell'Istituto degli Innocenti.

ARTICOLO 6.

L'UNICEF e l'Istituto degli Innocenti concluderanno una convenzione, in conformità alle clausole del presente accordo, per regolare l'uso dei locali e per stabilire i termini e le condizioni della loro cooperazione ai fini del funzionamento del Centro.

ARTICOLO 7.

L'Amministrazione dell'ufficio UNICEF e il funzionamento del Centro saranno affidati ad un Direttore nominato dall'UNICEF, che sarà coadiuvato da non più di sei funzionari nominati secondo i regolamenti delle Nazioni Unite e che godranno dello statuto internazionale.

Il restante personale occorrente per l'ufficio e per il funzionamento del Centro sarà assunto o altrimenti reperito localmente.

ARTICOLO 8.

Il Direttore sarà assistito, per quanto attiene alle fondamentali questioni di indirizzo, da un Comitato consultivo composto da quattro rappresentanti dell'UNICEF, da due rappresentanti del Governo e da due rappresentanti dell'Istituto degli Innocenti.

ARTICOLO 9.

I privilegi e le immunità previsti dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui l'Italia è divenuta parte il 3 febbraio 1958, saranno applicati all'Ufficio, ai suoi locali, proprietà, redditi ed altri beni connessi con il funzionamento del Centro.

Essi saranno altresì applicati, nei limiti specificati per ciascuna categoria dalla citata Convenzione, al Direttore e ai funzionari di cui all'articolo 7, ai rappresentanti dell'UNICEF in seno al Comitato

consultivo di cui all'articolo 8, limitatamente alla loro partecipazione ai lavori del Comitato stesso, nonché agli esperti in missione per le Nazioni Unite in connessione con l'Ufficio o con il Centro.

ARTICOLO 10.

Qualsiasi controversia tra il Governo e l'UNICEF concernente l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo, che non potesse essere risolta attraverso negoziati diretti o mediante altro mezzo concordato tra le Parti oppure ai termini dell'articolo VIII della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, verrà demandata per la decisione definitiva ad un Tribunale composto di tre arbitri, di cui uno da nominarsi dal Governo, uno dall'UNICEF e il terzo da scegliersi d'intesa tra i due predetti arbitri o, in difetto di tale intesa, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

ARTICOLO 11.

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo a quello dello scambio tra le Parti di uno strumento di ratifica del Governo e di uno strumento relativo ad un atto formale di conferma da parte dell'UNICEF per il tramite delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 12.

Il presente Accordo avrà la durata di tre anni e potrà essere prorogato mediante scambio di lettere tra il Governo e l'UNICEF.

Fatto in inglese, in doppio originale, a New York il 23 settembre 1986.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1849):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 10 novembre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 gennaio 1988, con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla III commissione il 4 e 10 febbraio 1988.

Esaminato in aula il 26 aprile 1988 e approvato il 27 aprile 1988.

Senato della Repubblica (Atto n. 997):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 giugno 1988.

Relazione scritta annunciata il 5 luglio 1988 (atto n. 997/*A*, relatore sen. ACHILLI).

Esaminato in aula e approvato il 7 luglio 1988.

88G0349

LEGGE 19 luglio 1988, n. 313.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 70 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

INTERNATIONAL COCOA AGREEMENT, 1986



UNITED NATIONS

1986

CHAPTER I

OBJECTIVES

Article 1

Objectives

The objectives of the International Cocoa Agreement, 1986 (hereinafter referred to as this Agreement), taking into account relevant provisions of resolutions 93 (IV) and 124 (V) on the Integrated Programme for Commodities adopted by the United Nations Conference on Trade and Development, are:

(a) To promote the development and strengthening of international co-operation in all sectors of the world cocoa economy;

(b) To contribute towards stabilization of the world cocoa market in the interest of all members, by seeking, in particular:

(i) To prevent excessive fluctuations in the price of cocoa which adversely affect the prospects for accelerated economic growth and social development in producing member countries and the long term interest of both producers and consumers;

(ii) To alleviate serious economic difficulties which would persist if adjustment between the production and consumption of cocoa cannot be effected by normal market forces alone as rapidly as circumstances require;

(iii) To assure adequate supplies at reasonable prices, equitable to producers and consumers;

(iv) To facilitate expansion of consumption and, if necessary, and in so far as possible, an adjustment of production, so as to secure an equilibrium in the long term between supply and demand;

(c) To facilitate the expansion of international trade in cocoa;

(d) To provide an appropriate forum for the discussion of all matters relating to the world cocoa economy.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 2

Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. Cocoa means cocoa beans and cocoa products;

2. Cocoa products means products made exclusively from cocoa beans, such as cocoa paste/liquor, cocoa butter, unsweetened cocoa powder, cocoa cake and cocoa nibs, as well as such other products containing cocoa as the Council may determine if necessary;

3. Cocoa year means the period of 12 months from 1 October to 30 September inclusive;

4. Contracting Party means a Government, or an intergovernmental organization as provided for in article 4, which has consented to be bound by this Agreement provisionally or definitively;

5. Council means the International Cocoa Council referred to in article 6;

6. Daily price means the price as defined in paragraph 2 of article 26;

7. Entry into force means, except when qualified, the date on which this Agreement first enters into force, whether provisionally or definitively;

8. Exporting country or exporting member means a country or a member respectively whose exports of cocoa, expressed in terms of beans exceed its imports. However, a country whose imports of cocoa expressed in terms of beans exceed its exports but whose production exceeds its imports may, if it so chooses, be an exporting member;

9. Export of cocoa means any cocoa which leaves the customs territory of any country; and import of cocoa means any cocoa which enters the customs territory of any country; provided that, for the purposes of these definitions, customs territory shall, in the case of a member which comprises more than one customs territory, be deemed to refer to the combined customs territories of that member;

10. Fine or flavour cocoa means cocoa produced in the countries listed in annex C to the extent specified therein;

11. Importing country or importing member means a country or a member respectively whose imports of cocoa expressed in terms of beans exceed its exports;

12. Indicator price means the price as defined in paragraph 3 of article 26;

13. Member means a Contracting Party as defined above;

14. Organization means the International Cocoa Organization referred to in article 5;

15. Producing country or producing member means a country or a member respectively which grows cocoa in commercially significant quantities;

16. Simple distributed majority vote means a majority of the votes cast by exporting members and a majority of the votes cast by importing members, counted separately;

17. Special Drawing Right (SDR) means the Special Drawing Right of the International Monetary Fund;

18. Special vote means two thirds of the votes cast by exporting members and two thirds of the votes cast by importing members, counted separately, on condition that the number of votes thus expressed represents at least half the present and voting members;

19. Tonne means the metric ton of 1,000 kilograms or 2,204.6 pounds, and pound means 453.597 grams.

CHAPTER III

MEMBERSHIP

Article 3

Membership in the Organization

1. Each Contracting Party shall be a member of the Organization.

2. There shall be two categories of members of the Organization, namely:

(a) Exporting members; and

(b) Importing members.

3. A member may change its category on such conditions as the Council may establish.

Article 4

Membership by intergovernmental organizations

1. Any reference in this Agreement to "a Government" or "Governments" shall be construed as including the European Economic Community and any intergovernmental organization having responsibilities in respect of the negotiation, conclusion and application of international agreements, in particular commodity agreements. Accordingly, any reference in this Agreement to signature, ratification, acceptance or approval, or to notification of provisional application, or to accession shall, in the case of such intergovernmental organizations, be construed as including a reference to signature, ratification, acceptance or approval, or to notification of provisional application, or to accession, by such intergovernmental organizations.

2. In the case of voting on matters within their competence, such intergovernmental organizations shall vote with a number of votes equal to the total number of votes attributable to their member States in accordance with article 10. In such cases, the member States of such intergovernmental organizations shall not exercise their individual voting rights.

3. Such organizations may participate in the Executive Committee on matters within their competence.

CHAPTER IV

ORGANIZATION AND ADMINISTRATION

Article 5

Establishment, headquarters and structure of the International Cocoa Organization

1. The International Cocoa Organization established by the International Cocoa Agreement, 1972, shall continue in being and shall administer the provisions and supervise the operation of this Agreement.

2. The Organization shall function through:

   (a) The International Cocoa Council and the Executive Committee;

   (b) The Executive Director, Buffer Stock Manager and other staff.

3. The headquarters of the Organization shall be in London unless the Council, by special vote, decides otherwise.

Article 6

Composition of the International Cocoa Council

1. The highest authority of the Organization shall be the International Cocoa Council, which shall consist of all the members of the Organization.

2. Each member shall be represented on the Council by a representative and, if it so desires, by one or more alternates. Each member may also appoint one or more advisers to its representative or alternates.

Article 7

Powers and functions of the Council

1. The Council shall exercise all such powers and perform or arrange for the performance of all such functions as are necessary to carry out the express provisions of this Agreement.

2. The Council shall not have power, and shall not be taken to have been authorized by the members, to incur any obligation outside the scope of this Agreement; in particular it shall not have the capacity to borrow money, without however limiting the application of article 33, nor shall it enter into any trading contract for cocoa except as provided for specifically in this Agreement. In exercising its capacity to contract, the Council shall

incorporate in its contracts the terms of this provision and paragraph 5 of article 22 in such a way as to bring them to the notice of the other parties entering into contracts with the Council, but any failure to incorporate such terms shall not invalidate such a contract or render it ultra vires the Council.

3. The Council shall, by special vote, adopt such rules and regulations as are necessary to carry out the provisions of this Agreement and are consistent therewith, including its rules of procedure and those of its committees, the financial and staff regulations of the Organization and rules for the administration and operation of the buffer stock. The Council may, in its rules of procedure, provide for a procedure whereby it may, without meeting, decide specific questions.

4. The Council shall keep such records as are required for the performance of its functions under this Agreement, and such other records as it considers appropriate.

Article 8

Chairman and Vice-Chairmen of the Council

1. The Council shall elect a Chairman and a first and a second Vice-Chairman for each cocoa year, who shall not be paid by the Organization.

2. Both the Chairman and the first Vice-Chairman shall be elected from among the representatives of the exporting members or from among the representatives of the importing members and the second Vice-Chairman from among the representatives of the other category. These offices shall alternate each cocoa year between the two categories.

3. In the temporary absence of both the Chairman and the two Vice-Chairmen or the permanent absence of one or more of them, the Council may elect new officers from among the representatives of the exporting members or from among the representatives of the importing members, as appropriate, on a temporary or permanent basis as may be required.

4. Neither the Chairman nor any other officer presiding at meetings of the Council shall vote. His alternate may exercise the voting rights of the member which he represents.

Article 9

Sessions of the Council

1. As a general rule, the Council shall hold one regular session in each half of the cocoa year.

2. In addition to meeting in the other circumstances specifically provided for in this Agreement, the Council shall meet in special session whenever it so decides or at the request of:

(a) Any five members;

(b) A member or members having at least 200 votes;

(c) The Executive Committee; or

(d) The Executive Director, for the purposes of articles 27, 31, 39, 40 and 44.

3. Notice of sessions shall be given at least 30 calendar days in advance, except in case of emergency or where the provisions of this Agreement require otherwise.

4. Sessions shall be held at the headquarters of the Organization unless the Council, by special vote, decides otherwise. If, on the invitation of any member, the Council meets elsewhere than at the headquarters of the Organization, that member shall pay the additional costs involved.

Article 10

Votes

1. The exporting members shall together hold 1,000 votes and the importing members shall together hold 1,000 votes, distributed within each category of members - that is, exporting and importing members, respectively - in accordance with the following paragraphs of this article.

2. For each cocoa year, the votes of exporting members shall be distributed as follows: each exporting member shall have five basic votes. The remaining votes shall be divided among all the exporting members in proportion to the average volume of their respective exports of cocoa in the preceding three cocoa years for which data have been published by the Organization in its latest issue of the Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics. For this purpose, exports shall be calculated as net exports of cocoa beans plus net exports of cocoa products, converted to beans equivalent using the conversion factors as specified in article 28.

3. For each cocoa year, the votes of importing members shall be distributed as follows: 100 shall be divided equally among all importing members to the nearest whole vote for each member; the remaining votes shall be distributed among the importing members on the basis of the percentage which the average of each importing member's annual imports in the preceding three cocoa years for which final figures are available in the Organization represents in the total of the averages for all the importing members. For this purpose, imports shall be calculated as net imports of cocoa beans plus gross imports of cocoa products, converted to beans equivalent using the conversion factors as specified in article 28.

4. No member shall have more than 400 votes. Any votes above this figure arising from the calculations in paragraphs 2 and 3 of this article shall be redistributed among the other members on the basis of those paragraphs.

5. When the membership in the Organization changes or when the voting rights of a member are suspended or restored under any provision of this Agreement, the Council shall provide for the redistribution of votes in accordance with this article.

6. There shall be no fractional votes.

Article 11

Voting procedure of the Council

1. Each member shall be entitled to cast the number of votes it holds and no member shall be entitled to divide its votes. A member may, however, cast differently from such votes any votes which it is authorized to cast under paragraph 2 of this article.

2. By written notification to the Chairman of the Council, any exporting member may authorize any other exporting member, and any importing member may authorize any other importing member, to represent its interests and to cast its votes at any meeting of the Council. In this case the limitation provided for in paragraph 4 of article 10 shall not apply.

3., A member authorized by another member to cast the votes held by the authorizing member under article 10 shall cast such votes in accordance with the instructions of the authorizing member.

4. Exporting members producing exclusively fine or flavour cocoa shall not take part in voting on matters relating to the administration and operation of the buffer stock.

Article 12

Decisions of the Council

1. All decisions of the Council shall be taken, and all recommendations shall be made, by a simple distributed majority vote unless this Agreement provides for a special vote.

2. In arriving at the number of votes necessary for any of the decisions or recommendations of the Council, votes of members abstaining shall not be taken into consideration.

3. The following procedure shall apply with respect to any action by the Council which under this Agreement requires a special vote:

(a) If the required majority is not obtained because of the negative vote of three or less exporting or three or less importing members, the proposal shall, if the Council so decides by a simple distributed majority vote, be put to a vote again within 48 hours;

(b) If the required majority is again not obtained because of the negative vote of two or less exporting or two or less importing members, the proposal shall, if the Council so decides by a simple distributed majority vote, be put to a vote again within 24 hours;

(c) If the required majority is not obtained in the third vote because of the negative vote cast by one exporting or one importing member, the proposal shall be considered adopted;

(d) If the Council fails to put a proposal to a further vote, it shall be considered rejected.

4. Members undertake to accept as binding all decisions of the Council under the provisions of this Agreement.

Article 13

Co-operation with other organizations

1. The Council shall make whatever arrangements are appropriate for consultation or co-operation with the United Nations and its organs, in particular the United Nations Conference on Trade and Development, and with the Food and Agriculture Organization of the United Nations and such other specialized agencies of the United Nations and intergovernmental organizations as may be appropriate.

2. The Council, bearing in mind the particular role of the United Nations Conference on Trade and Development in international commodity trade, shall, as appropriate, keep that organization informed of its activities and programmes of work.

3. The Council may also make whatever arrangements are appropriate for maintaining effective contact with international organizations of cocoa producers, traders and manufacturers.

Article 14

Admission of observers

1. The Council may invite any non-member State to attend any of its meetings as an observer.

2. The Council may also invite any of the organizations referred to in article 13 to attend any of its meetings as an observer.

Article 15

Composition of the Executive Committee

1. The Executive Committee shall consist of ten exporting members and ten importing members, provided that if either the number of exporting members or the number of importing members in the Organization is ten or less the Council may, while maintaining parity between the two categories of members, decide, by special vote, the total number on the Executive Committee. Members of the Executive Committee shall be elected for each cocoa year in accordance with article 16 and may be re-elected.

2. Each elected member shall be represented on the Executive Committee by a representative and, if it so desires, by one or more alternates. Each such member may also appoint one or more advisers to its representative or alternates.

3. The Chairman and Vice-Chairman of the Executive Committee, elected for each cocoa year by the Council, shall both be chosen from among the delegations of the exporting members or from among the delegations of the importing members. These offices shall alternate each cocoa year between the two categories of members. In the temporary or permanent absence of the Chairman and the Vice-Chairman, the Executive Committee may elect new officers from among the representatives of the exporting members or from among the representatives of the importing members, as appropriate, on a temporary or permanent basis as may be required. Neither the Chairman nor any other officer presiding at meetings of the Executive Committee may vote. His alternate may exercise the voting rights of the member which he represents.

4. The Executive Committee shall meet at the headquarters of the Organization unless, by special vote, it decides otherwise. If, on the invitation of any member, the Executive Committee meets elsewhere than at the headquarters of the Organization, that member shall pay the additional costs involved.

Article 16

Election of the Executive Committee

1. The exporting and importing members of the Executive Committee shall be elected in the Council by the exporting and importing members respectively. The election within each category shall be held in accordance with paragraphs 2 and 3 of this article.

2. Each member shall cast all the votes to which it is entitled under article 10 for a single candidate. A member may cast for another candidate any votes which it is authorized to cast under paragraph 2 of article 11.

3. The candidates receiving the largest number of votes shall be elected.

Article 17

Competence of the Executive Committee

1. The Executive Committee shall be responsible to, and work under the general direction of, the Council.

2. The Executive Committee shall keep the market under continuous review and recommend to the Council such measures as it may consider advisable.

3. Without prejudice to the right of the Council to exercise any of its powers, the Council may, by a simple distributed majority vote or a special vote, depending on whether a decision by the Council on the subject requires a simple distributed majority vote or a special vote, delegate to the Executive Committee the exercise of any of its powers, except the following:

(a) Redistribution of votes under article 10;

(b) Approval of the administrative budget and assessment of contributions under article 23;

(c) Revision of prices under article 27;

(d) Revision of annex C under paragraph 3 of article 29;

(e) Action relating to supplementary measures under article 39;

(f) Relief from obligations under article 59;

(g) Decision of disputes under article 62;

(h) Suspension of rights under paragraph 3 of article 63;

(i) Establishment of conditions for accession under article 68;

(j) Exclusion of a member under article 73;

(k) Extension or termination of this Agreement under article 75;

(l) Recommendation of amendments to members under article 76.

4. The Council may at any time, by a simple distributed majority vote, revoke any delegation of powers to the Executive Committee.

Article 18

Voting procedure and decisions of the Executive Committee

1. Each member of the Executive Committee shall be entitled to cast the number of votes received by it under the provisions of article 16, and no member of the Executive Committee shall be entitled to divide its votes.

2. Without prejudice to the provisions of paragraph 1 of this article and by written notification to the Chairman, any exporting or importing member which is not a member of the Executive Committee and which has not cast its votes under paragraph 2 of article 16 for any of the members elected may authorize any exporting or importing member of the Executive Committee, as appropriate, to represent its interests and to cast its votes in the Executive Committee.

3. In the course of any cocoa year a member may, after consultation with the member of the Executive Committee for which it voted under article 16, withdraw its votes from that member. The votes thus withdrawn may be reassigned to another member of the Executive Committee but may not be withdrawn from that member for the remainder of that cocoa year. The member of the Executive Committee from which the votes have been withdrawn shall nevertheless retain its seat on the Executive Committee for the remainder of that cocoa year. Any action taken pursuant to the provisions of this paragraph shall become effective after the Chairman has been informed in writing thereof.

4. Any decision taken by the Executive Committee shall require the same majority as that decision would require if taken by the Council.

5. Any member shall have the right of appeal to the Council against any decision of the Executive Committee. The Council shall prescribe, in its rules of procedure, the conditions under which such appeal may be made.

Article 19

Quorum for the Council and the Executive Committee

1. The quorum for the opening meeting of any session of the Council shall be constituted by the presence of a majority of exporting members and a majority of importing members, provided that such members together hold in each category at least two thirds of the total votes of the members in that category.

2. If there is no quorum in accordance with paragraph 1 of this article on the day appointed for the opening meeting of any session and on the following day, the quorum on the third day and throughout the remainder of the session shall be constituted by the presence of a majority of exporting members and a majority of importing members, provided that such members together hold in each category a simple majority of the total votes of the members in that category.

3. The quorum for meetings subsequent to the opening meeting of any session pursuant to paragraph 1 of this article shall be that prescribed in paragraph 2 of this article.

4. Representation in accordance with paragraph 2 of article 11 shall be considered as presence.

5. The quorum for any meeting of the Executive Committee shall be prescribed by the Council in the rules of procedure of the Executive Committee.

Article 20

The staff of the Organization

1. The Council, after consulting the Executive Committee, shall appoint the Executive Director by special vote. The terms of the appointment of the Executive Director shall be fixed by the Council in the light of those applying to corresponding officials of similar intergovernmental organizations.

2. The Executive Director shall be the chief administrative officer of the Organization and shall be responsible to the Council for the administration and operation of this Agreement in accordance with the decisions of the Council.

3. The Council, after consulting the Executive Committee, shall appoint the Buffer Stock Manager by special vote. The terms of appointment of the Manager shall be fixed by the Council.

4. The Manager shall be responsible to the Council for the functions conferred upon him by this Agreement as well as for such additional functions as the Council may determine. The responsibility for these functions shall be

exercised in consultation with the Executive Director. The Manager shall keep the Executive Director informed of the general operations of the buffer stock, so that the Executive Director may ascertain its effectiveness in meeting the objectives of this Agreement.

5. Without prejudice to the provisions of paragraph 4 of this article, the staff of the Organization shall be responsible to the Executive Director, who in turn shall be responsible to the Council.

6. The Executive Director shall appoint the staff in accordance with regulations to be established by the Council. In drawing up such regulations, the Council shall have regard to those applying to officials of similar intergovernmental organizations. Staff appointments shall be made in so far as is practicable from nationals of exporting and importing members.

7. Neither the Executive Director nor the Manager, nor any other member of the staff, shall have any financial interest in the cocoa industry, the cocoa trade, cocoa transportation or cocoa publicity.

8. In the performance of their duties, the Executive Director, the Manager and the other members of the staff shall not seek or receive instructions from any member or from any other authority external to the Organization. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the Organization. Each member undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Executive Director, the Manager and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

9. No information concerning the operation or administration of this Agreement shall be revealed by the Executive Director, the Manager or the other members of the staff of the Organization, except as may be authorized by the Council or as is necessary for the proper discharge of their duties under this Agreement.

CHAPTER V

PRIVILEGES AND IMMUNITIES

Article 21

Privileges and immunities

1. The Organization shall have legal personality. It shall in particular have the capacity to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property and to institute legal proceedings.

2. The status, privileges and immunities of the Organization, of its Executive Director, its staff and experts and of representatives of members whilst in the territory of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the purpose of exercising their functions, shall continue to be governed by the Headquarters Agreement concluded between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (hereinafter referred to as the host Government) and the International Cocoa Organization in London on 26 March 1975, with such amendments as are necessary for the proper functioning of this Agreement.

3. If the Headquarters of the Organization is moved to another country, the new host Government shall, as soon as possible, conclude with the Organization a Headquarters Agreement to be approved by the Council.

4. The Headquarters Agreement referred to in paragraph 2 of this article shall be independent of this Agreement. It shall, however, terminate:

(a) By agreement between the host Government and the Organization;

(b) In the event of the headquarters of the Organization being moved from the territory of the host Government; or

(c) In the event of the Organization ceasing to exist.

5. The Organization may conclude with one or more other members agreements to be approved by the Council relating to such privileges and immunities as may be necessary for the proper functioning of this Agreement.

CHAPTER VI

FINANCE

Article 22

Finance and liabilities of members

1. There shall be kept two accounts - the administrative account and the buffer stock account - for the administration and operation of this Agreement.

2. The expenses necessary for the administration and operation of this Agreement, excluding those attributable to the operation and maintenance of the buffer stock instituted under article 30, shall be brought into the administrative account and shall be met by annual contributions from members assessed in accordance with article 23. If, however, a member requests special services, the Council may decide to accede to the request and subsequently may require that member to pay for them.

3. Any expenditure which is attributable to the operation and maintenance of the buffer stock under article 34 shall be brought into the buffer stock account. The liability of the buffer stock account for any expenditure other than that specified in article 34 shall be decided by the Council.

4. The financial year of the Organization shall be the same as the cocoa year.

5. A member's liability to the Council and to other members is limited to the extent of its obligations regarding contributions to the administrative budget and the financing of the buffer stock as specifically provided for in this Agreement. Third parties dealing with the Council shall be deemed to have notice of the provisions of this Agreement regarding the powers of the Council and the obligations of the members, in particular, paragraph 2 of article 7 and the first sentence of this paragraph.

6. The expenses of delegations to the Council, to the Executive Committee and to any of the committees of the Council or of the Executive Committee shall be met by the members concerned.

Article 23

Approval of the administrative budget and assessment of contributions

1. During the second half of each financial year, the Council shall approve the administrative budget of the Organization for the following financial year, and shall assess the contribution of each member to that budget.

2. The contribution of each member to the administrative budget for each financial year shall be in the proportion which the number of its votes at the time the administrative budget for that financial year is approved bears to the total votes of all the members. For the purpose of assessing contributions, the votes of each member shall be calculated without regard to the suspension of any member's voting rights and any redistribution o votes resulting therefrom.

3. The initial contribution of any member joining the Organization after the entry into force of this Agreement shall be assessed by the Council on the basis of the number of votes to be held by that member and the period remaining in the current financial year, but the assessment made upon other members for the current financial year shall not be altered.

4. If this Agreement enters into force before the beginning of the first full financial year, the Council shall, at its first session, approve an administrative budget covering the period up to the commencement of the first full financial year.

Article 24

Payment of contributions to the administrative budget

1. Contributions to the administrative budget for each financial year shall be payable in freely convertible currencies, shall be exempt from foreign exchange restrictions and shall become due on the first day of that financial year. Contributions of members in respect of the financial year in which they join the Organization shall be due on the date on which they become members.

2. Contributions to the administrative budget approved under paragraph 4 of article 23 shall be payable within three months of the date of assessment.

3. If, at the end of five months after the beginning of the financial year or, in the case of a new member, five months after the Council has assessed its contribution, a member has not paid its full contribution to the administrative budget, the Executive Director shall request that member to make payment as quickly as possible. If, at the expiration of two months after the request of the Executive Director, that member has still not paid its contribution, the voting rights of that member in the Council and the Executive Committee shall be suspended until such time as it has made full payment of the contribution.

4. A member whose voting rights have been suspended under paragraph 3 of this article shall not be deprived of any of its other rights or relieved of any of its obligations under this Agreement unless the Council, by special vote, decides otherwise. It shall remain liable to pay its contribution and to meet any other financial obligations under this Agreement.

Article 25

Audit and publication of accounts

1. As soon as possible, but not later than six months after the close of each financial year, the statement of the Organization's accounts for that financial year and the balance sheet at the close of that financial year under each of the accounts referred to in paragraph 1 of article 22 shall be audited. The audit shall be carried out by an independent auditor of recognized standing in co-operation with two qualified auditors from member Governments, one from exporting members and one from importing members, to be elected by the Council for each financial year. The auditors from member Governments shall not be paid by the Organization for their professional services. However, travel and subsistence costs may be reimbursed by the Organization under terms and conditions to be determined by the Council.

2. The terms of appointment of the independent auditor of recognized standing, as well as the intentions and objectives of the audit, shall be laid down in the financial regulations of the Organization. The audited statement of the Organization's accounts and the audited balance sheet shall be presented to the Council at its next regular session for approval.

3. A summary of the audited accounts and balance sheet shall be published.

CHAPTER VII

PRICES, BUFFER STOCK AND SUPPLEMENTARY MEASURES

Article 26

Daily price and indicator price

1. For the purposes of this Agreement, the price of cocoa beans shall be determined by reference to a daily price and an indicator price, both expressed in Special Drawing Rights (SDRs) per tonne.

2. The daily price shall, subject to paragraph 4 of this article, be the average taken daily of the quotations for cocoa beans of the nearest three active future trading months on the London Cocoa Terminal Market and on the New York Coffee, Sugar and Cocoa Exchange at the time of the London close. The London prices shall be converted into United States dollars per tonne by using the current six months forward rate of exchange in London at closing time. The United States dollar-denominated average of the London and New York prices shall be converted into its SDR equivalent at the appropriate daily official United States dollar/SDR exchange rate published by the International Monetary Fund. The Council shall decide the method of calculation to be used when the quotations on only one of these two cocoa markets are available or when the London Foreign Exchange Market is closed. The time for shift to the next three-month period shall be the fifteenth of the month immediately preceding the nearest active maturing month.

3. The indicator price shall be the average of the daily prices over a period of ten consecutive market days. Any reference in this Agreement to the indicato price being at, below or above any figure means that the average of the daily prices of the previous ten consecutive market days was at, below or above that figure.

4. The Council may, by special vote, decide on any other methods of determining the daily price and the indicator price if it considers such methods to be more satisfactory than those prescribed in this article.

Article 27

Prices

A. Price structure

1. There shall be established, for the operation of this Agreement, the following prices:

(a) An upper intervention price of SDR 2270 per tonne;

(b) A may-sell price of SDR 2215 per tonne;

(c) A median price of SDR 1935 per tonne;

(d) A may-buy price of SDR 1655 per tonne;

(e) A lower intervention price of SDR 1600 per tonne.

B. Annual review and fall-back formula

2. Each cocoa year, the Council, as close to the end of the cocoa year as possible, shall review the prices established in paragraph 1 of this article. In conducting this review, the Council shall take into consideration, as appropriate, the trend of cocoa prices, consumption, production and stocks, the influence on cocoa prices of changes in the world economic or monetary situation, the financial position of the buffer stock, the volume of net buffer stock operations and relevant provisions of UNCTAD resolution 93(IV) concerning the Integrated Programme for Commodities, as well as any other factors which might affect the achievement of the objectives of this Agreement. The Executive Director shall supply data to assist the Council in its consideration of the foregoing elements.

3. The Council may, by special vote, revise the prices established in paragraph 1 of this article.

4. If, after ten calendar days from the commencement of the session, the Council is unable to agree on the need for and/or the extent of the revision of the prices and if, at the time of the review, the average of indicator prices over the last two months has been above the upper intervention price or below the lower intervention price, while:

(a) the average of indicator prices of the preceding 12 months has been above the upper intervention price, or below the lower intervention price, and

(b) the buffer stock transactions and/or the supplementary measures referred to in articles 39 and 40, as appropriate, have not been surpended during the preceding 12 months, except if such a suspension has taken place in application of paragraph 7 or paragraph 8 of this article,

the prices established in paragraph 1 of this article shall be revised upwards or downwards, as appropriate, in order to bring the average of indicator prices over the preceding twelve months at a distance of SDR 55 per tonne inside the revised upper intervention price/lower intervention price range,

unless this would imply a revision of more than SDR 115 per tonne, in which case the revision shall be SDR 115 per tonne. If such a revision is to enter into force, it shall do so immediately.

5. In case the average of indicator prices over the two-month period referred to in paragraph 4 of this article has been below the upper intervention price or above the lower intervention price, the prices established in paragraph 1 of this article shall not be revised.

6. The provisions of article 76 shall not be applicable to the revision of prices under section B of this article.

C. Special review and revision of prices

7. Each time net buffer stock purchases of 75,000 tonnes have taken place within any period not exceeding six consecutive months since the date of entry into force of this Agreement or, if prices have been revised, the date of the last revision, buffer stock purchases shall be suspended and the Council shall meet in a special session within 20 working days. Unless the Council, by special vote, decides otherwise, or if after five working days a decision has not been taken and the indicator price is below the lower intervention price, the prices established in paragraph 1 of this article shall be reduced by SDR 115 per tonne and buffer stock purchased may be resumed.

8. Each time net buffer stock sales of 75,000 tonnes have taken place within any period not exceeding six consecutive months since the date of entry into force of this Agreement or, if prices have been revised, the date of the last revision, buffer stock sales shall be suspended and the Council shall meet in a special session within 20 working days. Unless the Counsil, by special vote, decides otherwise, or if after five working days a decision has not been taken and the indicator price is above the upper intervention price, the prices established in paragraph 1 of this article shall be raised by SDR 115 per tonne and buffer stock sales may be resumed.

9. If a revision or revisions are decided according to the provision of paragraph 7 or paragraph 8 of this article, the revision referred to in paragraph 4 of this article shall not be applicable, but a special session of the Council shall be convened to meet 12 months after the date of the latest revision and shall review the prices established in paragraph 1 of this article. In conducting such a review, paragraphs 2, 3, 4 and 5 of this article shall be applicable.

10. The provisions of article 76 shall not be applicable to the revision of prices under section C of this article.

Article 28

Conversion factors

1. For the purpose of determining the beans equivalent of cocoa products, the following shall be the conversion factors: cocoa butter 1.33; cocoa cake and powder 1.18; cocoa paste/liquor and nibs 1.25. The Council may determine, if necessary, that other products containing cocoa are cocoa products. The conversion factors for cocoa products other than those for which conversion factors are set out in this paragraph shall be fixed by the Council.

2. The Council may, by special vote, revise the conversion factors in paragraph 1 of this article.

Article 29

Fine or flavour cocoa

1. Notwithstanding article 32, the provisions of this Agreement concerning levy payments for financing the buffer stock shall not apply to fine or flavour cocoa from any exporting member listed in paragraph 1 of annex C whose production is exclusively of fine or flavour cocoa.

2. Paragraph 1 of this article shall also apply in the case of any exporting member listed in paragraph 2 of annex C, part of whose production consists of fine or flavour cocoa, to the extent of the proportion of its production stated in paragraph 2 of annex C. With regard to the remaining proportion, the provisions of this Agreement concerning levy payments for financing the buffer stock and other limitations of this Agreement shall apply.

3. The Council may, by special vote, revise annex C.

4. If the Council finds that the production of, or export from, countries listed in annex C has risen sharply, it shall take appropriate steps to ensure that no abuse or evasion of this Agreement is taking place.

5. Each member undertakes to require the presentation of an authorized Council control document before permitting the export of fine or flavour cocoa from its territory. Each member undertakes to require the presentation of an authorized Council control document before permitting the import of fine or flavour cocoa into its territory. The Council may, by special vote, suspend all or part of the provisions of this paragraph.

Article 30

Establishment, capacity and location of the buffer stock

1. As a means of achieving the objectives of this Agreement, an international buffer stock is hereby established. The total capacity of the buffer stock shall be 250,000 tonnes, including stocks carried over from the International Cocoa Agreement, 1980, which are deemed to be 100,000 tonnes for the purposes of article 27. If, under the provisions of article 75, the Council decides to extend this Agreement for a period of more than one year, the Council may, by special vote, increase the capacity of the buffer stock by not more than 100,000 tonnes of cocoa beans equivalent.

2. The Buffer Stock Manager shall purchase and hold cocoa beans but, under conditions to be determined by the Council, may also purchase and hold up to 10,000 tonnes of cocoa paste/liquor. If problems of trading or storage of this cocoa paste/liquor should arise in this experiment, the provisions of this paragraph shall be suspended by the Council for further examination at its next regular session.

3. The Manager shall, in accordance with the buffer stock rules established by the Council, be responsible for the operation of the buffer stock and for buying cocoa, selling and maintaining in good condition stocks of cocoa and, without incurring market risks, replacing lots of cocoa in accordance with the relevant provisions of this Agreement.

4. The Manager shall not operate on terminal markets.

5. Cocoa held in the buffer stock shall be stored in such locations in member countries as will facilitate immediate ex-store delivery to buyers in member countries, but mainly in importing member countries, engaged in the trade in or processing of cocoa.

Article 31

Financing of the buffer stock

1. In order to finance the operations of the buffer stock, the buffer stock account shall receive regular income in the form of a levy imposed on the exports and imports of cocoa in accordance with the provisions of article 32.

2. If the financial position of the buffer stock is, or appears likely to be, insufficient to finance its operations, the Buffer Stock Manager shall so inform the Executive Director. The Executive Director may, after taking into account the circumstances relating to the institution of supplementary measures provided for in article 39, call a special session of the Council to meet within 20 working days unless the Council is otherwise scheduled to meet within 30 calendar days. The Council may, by special vote, make any arrangements, other than borrowing, that it considers appropriate in order to supplement the buffer stock resources, except that there shall be no obligatory government contributions or guarantees other than those that might arise out of association with the Common Fund for Commodities.

3. All charges connected with these arrangements shall be assigned to the buffer stock account.

4. The Manager shall keep the Executive Director and the Council informed of the financial position of the buffer stock.

Article 32

Levy for financing the buffer stock

1. The levy imposed on cocoa either on first export by a member or on first import by a member shall be 45 United States dollars per tonne of cocoa beans and proportionately on cocoa products in accordance with the conversion factors set out in article 28 or as subsequently fixed by the Council by special vote. In any case, the levy shall be charged only once. For this purpose, imports of cocoa by a member from a non-member country shall be deemed to have originated from that non-member, unless satisfactory evidence is given that such cocoa originated from a member.

2. The Council shall review annually the buffer stock levy and, in the light of the financial resources and obligations of the Organization in relation to the buffer stock, may, by special vote, determine a different rate of levy or decide to suspend the levy.

3. Certificates of levy payment shall be issued in accordance with rules established by the Council. Such rules shall take into account the interests of the cocoa trade and shall cover, inter alia, the possible use of agents and the payment of the levy within a given time-limit.

4. Levy payments under this article shall be made in freely convertible currencies and shall be exempt from foreign exchange restrictions.

5. Nothing contained in this article shall affect the rights of buyers and sellers to regulate the terms of payment for supplies of cocoa by agreement between them.

Article 33

Relationship with the Common Fund for Commodities

When the Common Fund for Commodities becomes operational, the Council shall have the authority to negotiate the modalities and, upon decision taken by special vote, implement the required measures for association with the Fund according to the principles set out in the Agreement establishing the Common Fund for Commodities, with a view to making full use of the financial possibilities offered by the Fund.

Article 34

Costs to be charged to the buffer stock account

1. The cost of operating and maintaining the buffer stock, including:

(a) the remuneration of the Buffer Stock Manager and members of the staff who operate and maintain the buffer stock, and the cost to the Organization of administering and controlling the collection of levy payments;

(b) other costs related to the buffer stock scheme, such as the cost of transportation and insurance from the f.o.b. point into the buffer stock storage point, storage including fumigation, handling charges, insurance, management and inspection and any expenditure incurred in replacing lots of cocoa to maintain their condition and value;

shall be met out of the regular source of income provided for in article 31 or the proceeds of the resale of cocoa.

2. Costs related to the withholding scheme provided for in article 40 shall be charged to the buffer stock account.

3. The Council may, by special vote, decide to charge to the buffer stock account costs related to supplementary measures other than the withholding scheme, which may be instituted under article 39.

Article 35

Investment of surplus buffer stock funds

1. Funds of the buffer stock which are temporarily surplus to those required to finance its operations may be suitably deposited in importing and exporting member countries in accordance with rules established by the Council.

2. The rules shall take into account, inter alia, the liquidity necessary for the full operation of the buffer stock and the desirability of maintaining the real value of the funds.

Article 36

Buffer stock purchases

1. When the indicator price is above the may-buy price, the Buffer Stock Manager shall purchase cocoa only in so far as it is necessary to rotate cocoa already held in the buffer stock in order to preserve quality, unless the Council decides otherwise by special vote. The rotation programme shall be submitted by the Manager for approval by the Council.

2. When the indicator price is at or below the may-buy price but above the lower intervention price, the Manager may purchase cocoa in defence of the lower intervention price, unless purchases have been suspended in accordance with the provisions of paragraph 7 of article 27.

3. When the indicator price is at or below the lower intervention price the Manager shall purchase such quantities of cocoa as are necessary so that the indicator price rises above the lower intervention price, unless purchases have been suspended in accordance with the provisions of paragraph 7 of article 27.

4. The Manager may purchase in origin and secondhand markets. The Manager shall give first refusal to sellers in exporting member countries, in accordance with rules to be established by the Council with a view to ensuring effective first refusal.

5. The Manager shall purchase only cocoa of recognized standard marketable grades and in quantities of not less than 100 tonnes. Such cocoa shall be the property of the Organization and under its control.

6. The Manager shall purchase cocoa at prevailing market prices in accordance with rules to be established by the Council. The rules shall take account of the practice of the trade.

7. The Manager shall maintain appropriate records to enable him to fulfil his functions under this Agreement.

Article 37

Buffer stock sales

1. When the indicator price is below the may-sell price, the Buffer Stock Manager shall sell cocoa only in so far as it is necessary to rotate cocoa already held in the buffer stock in order to preserve quality, unless the Council decides otherwise by special vote. The rotation programme shall be submitted by the Manager for approval by the Council.

2. When the indicator price is at or above the may-sell price but below the upper intervention price, the Manager may sell cocoa in defence of the upper intervention price, unless sales have been suspended in accordance with the provisions of paragraph 8 of article 27.

3. When the indicator price is at or above the upper intervention price, the Manager shall, subject to the provisions of paragraph 4 of article 41, sell such quantities of cocoa as are necessary so that the indicator price falls below the upper intervention price, unless sales have been suspended in accordance with the provisions of paragraph 8 of article 27.

4. The Manager shall sell cocoa at prevailing market prices in accordance with rules to be established by the Council. The rules shall take account of the practice of the trade.

5. In making sales, the Manager shall sell through normal trade channels to firms and organizations in member countries, but mainly in importing member countries, engaged in the trade in or processing of cocoa.

Article 38

Liquidation of the buffer stock

1. If this Agreement is to be replaced by a new agreement which includes provisions relating to the buffer stock, the Council shall make such arrangements as it considers appropriate regarding the continued functioning of the buffer stock.

2. If this Agreement terminates without being replaced by a new agreement which includes provisions relating to the buffer stock, the following provisions shall apply:

(a) No further contracts shall be made for the purchase of cocoa for the buffer stock. The Buffer Stock Manager shall, in the light of current market conditions, dispose of the buffer stock in accordance with the rules laid down by the Council by special vote on the entry into force of this Agreement, unless, prior to the termination of this Agreement, the Council revises these rules by special vote. The Manager shall retain the right to sell cocoa at any time during liquidation to meet the costs thereof;

(b) The proceeds of sales and monies standing to the account of the buffer stock shall be used to pay, in the following order:

(i) The costs of liquidation;

(ii) Any outstanding debt, plus interest incurred by or on behalf of the Organization in respect of the buffer stock;

(c) Any monies remaining after payments have been made under subparagraph (b) above shall be divided into shares attributable to the 1972 and 1975 Agreements, to the 1980 Agreement and to this Agreement pro rata to the contributions or levy payments collected under the Agreement concerned:

(i) The funds collectively attributable to the 1972 and 1975 Agreements shall be paid to the exporting member countries concerned pro rata to the contributions collected on their exports;

(ii) The funds attributable to the 1980 Agreement and to this Agreement shall be divided into funds collected on exports and funds collected on imports. The funds collected on exports shall be distributed among the exporting member countries concerned pro rata to the contributions or levy payments collected on their exports. The funds collected on imports shall be distributed among the importing member countries concerned according to their contribution-paid or levy-paid imports. The distribution of the so-calculated collective share of the member States of the European Economic Community shall be decided upon by them according to criteria to be defined by these countries.

3. (a) Cocoa remaining in the buffer stock at the time of liquidation shall be sold in accordance with rules to be established by the Council before the termination of this Agreement. The rules must ensure that the liquidation takes place in an orderly manner over a sufficient period of time. The rules shall provide for adequate and regular supervision during the liquidation period of the buffer stock sales by the Council or any ad hoc group established by the Council for this purpose.

(b) If, at the termination of this Agreement, the Council has not been able to reach a decision on the rules referred to in subparagraph (a) above and/or the extent of the period of liquidation, the buffer stock cocoa shall be sold at the best possible price in the light of the current market conditions, taking into account the normal practice of the cocoa trade, without disturbing the normal flow of the cocoa market but nevertheless aiming at a liquidation in a period not exceeding three years, unless more than 150,000 tonnes are to be liquidated, in which case the period shall be extended to four and a half years, unless during the liquidation period the Council decides otherwise.

Article 39

Institution of supplementary measures

1. When the indicator price is at or below the lower intervention price and has been so for five consecutive market days, and:

(a) 80 per cent of the maximum capacity of the buffer stock has been filled, or

(b) the net financial resources of the buffer stock are only sufficient to purchase 30,000 tonnes of cocoa,

the Council shall meet in a special session within 20 working days.

2. The Council may, by special vote, decide on such supplementary measures as it may deem necessary in order to further the price stabilization objectives of this Agreement.

3. If the Council decides on a measure or measures other than the withholding scheme under article 40, the Council shall at the same session decide whether or not the withholding scheme shall enter into force in the event that such other measure or measures decided upon should prove inadequate to defend the lower intervention price. If the Council decides that the withholding scheme shall enter into force, it shall also determine the conditions under which the scheme shall enter into force.

4. If, five market days after the commencement of the special session, the Council has not taken a decision under paragraph 2 of this article and the indicator price has been at or below the lower intervention price throughout the preceding 15 consecutive market days, the withholding scheme provided for under article 40 shall be applicable.

5. The withholding scheme shall enter into force if at that time or subsequently the indicator price has been at or below the lower intervention price throughout the preceding period of 15 consecutive market days, so long as the buffer stock is not at that time buying on the market. The buffer stock purchases shall be suspended only when the maximum capacity of the buffer stock has been filled or the net financial resources of the buffer stock have been exhausted.

6. If the conditions in paragraph 5 above have not been met by the time of the next regular session of the Council, the decision to apply the withholding scheme shall be reviewed. Unless the Council decides otherwise, the withholding scheme shall continue to be applicable.

Article 40

Withholding scheme

1. The total volume of cocoa withheld at any one time under the withholding scheme shall not exceed 120,000 tonnes.

2. When the conditions provided for in article 39 have been met, exporting members listed in annex A shall undertake to withhold collectively from the market a first tranche of 30,000 tonnes of cocoa beans, unless the Council decides otherwise by special vote.

3. Unless the Council decides otherwise by special vote and subject to paragraphs 1 and 4 of this article, further successive tranches of 30,000 tonnes of cocoa beans at a time shall be withheld by the exporting member countries concerned whenever the indicator price is at or below the lower intervention price and has been so for a period of 20 consecutive market days.

4. Unless the Council decides otherwise by special vote and after the withholding of every other tranche has been triggered, and provided the conditions of paragraph 1 of article 39 are met, the Council shall meet in special session within 20 working days. If no decision is taken, further tranches shall be withheld successively as described in paragraph 3 of this article.

5. Each tranche of cocoa to be withheld shall be distributed among the exporting members concerned pro-rata to the average of their annual exports in the latest three cocoa years for which figures have been published by the Organization in the Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics.

6. The Council may at any time review the distribution among exporting members and, at the request of the exporting members concerned, revise the distribution among them.

7. The cocoa withheld under this scheme shall be deposited in buffer stock approved warehouses as defined in the buffer stock rules, within a period which shall be stipulated by the Council in the rules governing the withholding scheme and which shall not exceed six calendar months.

8. The quality of cocoa withheld under this scheme, as well as its storage and rotation, shall conform to the quality requirements under the buffer stock rules.

9. The withheld cocoa shall remain the property of the exporting members concerned.

10. The Buffer Stock Manager shall be responsible for the surveillance of the withholding, storage and rotation of cocoa under the scheme. The cocoa shall be under the control of the Manager.

11. The administrative costs of surveillance of the withholdings and control of rotation and storage shall be charged to the buffer stock account.

12. The cost of transport, storage and rotation for withheld cocoa stored in buffer stock approved warehouses will be charged to the buffer stock account under the following conditions:

(a) The cost of freight and insurance shall be advanced from the buffer stock account and shall be reimbursed by the producing member country concerned when its withheld cocoa is released according to the provisions of article 41;

(b) A contribution to the storage and rotation costs, for the period between the moment the withheld cocoa is stored and the moment it is released, shall be made by the buffer stock account. This payment per tonne shall not exceed the average cost of storage and rotation of cocoa currently held by the buffer stock and its amount shall be fixed annually by the Council at its second regular session.

13. Whilst the withholding scheme is in force, importing members shall endeavour to limit their imports of bulk cocoa from non-members to the average annual quantity imported from non-members during the three years preceding the entry into force of the withholding scheme.

Article 41

Release of cocoa withheld

1. If, at any time after the withholding scheme has entered into force, the indicator price is at or above the median price, for ten consecutive market days, 15,000 tonnes of cocoa withheld shall be released to the exporting members concerned and their obligation to withhold this cocoa shall cease.

2. If, after a release, the indicator price is at or above the median price for ten consecutive market days, a further release of the same tonnage shall take place. Such releases shall continue until:

(a) the indicator price has fallen below the median price, or

(b) all withheld cocoa has been released.

3. If the indicator price is at or above the may-sell price, the tonnage to be released under paragraph 2 of this article shall be doubled.

4. All withheld cocoa shall be released before normal sales of buffer stock cocoa are made.

5. The Council may, by special vote, change the tonnages and the frequency of releases provided for in this article.

Article 42

Compliance with the withholding scheme

1. Members shall adopt all necessary measures required to ensure full compliance with obligations undertaken by them under this Agreement in respect of the withholding scheme. The Council may, if necessary, call upon members to adopt additional measures for the fulfilment of their obligations.

2. Exporting members listed in annex A undertake to regulate their sales in such a manner as to make for orderly marketing and to be in a position to comply at all times with the withholding scheme if and when it comes into effect. To this end the Council shall, before the beginning of each cocoa year, assess and indicate the maximum tonnage that, within the limits referred to in paragraph 1 of article 40, may be required to be withheld during the following year on the basis of the foreseeable statistical balance of supply and demand, taking into account the remaining capacity of the buffer stock and its available resources. On the basis of this maximum tonnage, the Council shall establish indicative withholding tonnages for each exporting member concerned. The Council shall establish rules for the calculation of the indicative withholding tonnages and for the modalities of their application in order to assist the exporting members concerned to fulfil their obligations to withhold cocoa.

3. The Council shall, by special vote, as soon as possible and in any case before the end of the first year after the entry into force of this Agreement, establish rules for the operation, compliance and control in order to ensure the effectiveness of the withholding scheme in meeting the objectives of this Agreement, while not interfering in the execution of bona fide contracts concluded before the entry into force of the withholding scheme.

Article 43

Re-introduction of normal buffer stock purchases

1. If, at any time the withholding scheme is in force, the buffer stock finances improve to an extent which will enable the Buffer Stock Manager to purchase at least 30,000 tonnes of cocoa, no further withholdings shall be made. The Manager shall resume normal buffer stock purchases until either the buffer stock capacity is full or the financial resources of the buffer stock have been exhausted.

2. Exporting members concerned shall still be committed to complying with all their obligations entered into under previous withholding tranches.

3. Unless the Council decides otherwise, the withholding scheme shall be automatically reactivated when the indicator price has been at or below the lower intervention price over a period of five consecutive market days, if:

(a) the maximum capacity of the buffer stock has been filled, or

(b) the financial resources of the buffer stock have been exhausted, and provided that the total permissible volume of withholdings has not been reached.

Article 44

Review

1. While this Agreement is in force, the Council may at any time review, and by special vote revise, any provision relating to the withholding scheme, except that referred to in paragraph 1 of article 40.

2. In the event that the indicator price continues to fall after the total volume of withholdings as provided for in paragraph 1 of article 40 has been reached, the Council shall meet in special session to review the situation and consider any other measures.

Article 45

Consultation and co-operation within the cocoa economy

1. The Council shall encourage members to seek the views of experts in cocoa matters.

2. In fulfilling their obligations under this Agreement, members shall conduct their activities in a manner consonant with the established channels of trade and shall take due account of the legitimate interests of all sectors of the cocoa economy.

3. Members shall not interfere with the arbitration of commercial disputes between cocoa buyers and sellers if contracts cannot be fulfilled because of regulations established in order to implement this Agreement, nor place impediments in the way of the conclusion of arbitration proceedings. The requirement that members comply with the provisions of this Agreement shall not be accepted as grounds for non-fulfilment of contract or as a defence in such cases.

CHAPTER VIII

REPORTING OF EXPORTS AND IMPORTS, AND CONTROL MEASURES

Article 46

Reporting of exports and imports

1. The Executive Director shall, in accordance with rules established by the Council, maintain a record of members' exports and imports of cocoa.

2. For this purpose, each member shall report to the Executive Director the quantities of its exports of cocoa by country of destination and the quantities of its imports of cocoa by country of origin, at such intervals as the Council may determine, together with such other data as the Council may prescribe.

3. The Executive Director shall maintain a record of cocoa withheld by and released to each exporting member under the provisions of articles 40 and 41 respectively.

4. Each exporting member concerned shall report to the Executive Director monthly, or at such other intervals as the Council may determine, the total quantity of cocoa withheld, together with such other data as the Council may prescribe.

5. The Council shall establish such rules as it deems necessary to deal with non-compliance with the provisions of this article.

Article 47

Control measures

1. Each member exporting cocoa shall require the presentation of an authorized Council control document and, if applicable, a valid certificate of levy payment, before permitting the shipment of cocoa from its customs territory. Each member importing cocoa shall require the presentation of an authorized Council control document and, if applicable, a valid certificate of levy payment, before permitting the import of any cocoa into its customs territory whether from a member or a non-member.

2. Certificates of levy payment shall not be required for exports by exporting members for humanitarian or other non-commercial purposes in so far as the Council is satisfied that the cocoa has been exported for those purposes. The Council shall arrange to issue appropriate control documents to cover such shipments.

3. The Council shall, by special vote, establish such rules as it considers necessary in respect of certificates of levy payment and other authorized Council control documents.

4. For fine or flavour cocoa, the Council shall establish such rules as it considers necessary in respect of the simplification of the procedure for authorized Council control documents, taking into account all relevant factors.

5. The Council may, by special vote, suspend all or part of the provisions of this article.

CHAPTER IX

SUPPLY AND DEMAND

Article 48

Co-operation among members

1. Members recognize the importance of ensuring the greatest possible growth of the cocoa economy and therefore of co-ordinating their efforts to encourage the dynamic expansion of production and consumption so as to secure the best equilibrium between supply and demand. They shall co-operate fully with the Council in the attainment of this objective.

2. The Council shall identify the obstacles to the harmonious development and the dynamic expansion of the cocoa economy and shall seek mutually acceptable practical measures designed to overcome these obstacles. Members shall endeavour to apply the measures elaborated and recommended by the Council.

3. The Organization shall collect and keep up to date the available information needed to establish, in the most reliable way, the world's current and potential consumption and production capacity. Members shall co-operate fully with the Organization in the preparation of these studies.

Article 49

Production and stocks

1. Each exporting member may develop a programme to adjust its production, in order that the objective set forth in article 48 may be attained. Each exporting member concerned shall be responsible for the policies and procedures it applies to attain this objective, and shall endeavour to inform the Council of such measures on as regular a basis as possible.

2. On the basis of a detailed report presented by the Executive Director at least once a year, the Council shall review the general situation regarding cocoa production, evaluating particularly the development of global supply in the light of the provisions of this article. The Council may make recommendations to members based on this evaluation. The Council may establish a committee to assist it in respect of this article.

3. The Council shall review annually the level of stocks held throughout the world and make any necessary recommendations based on this review. To this end members shall provide such information as the Council may require for this purpose.

Article 50

Assurance of supplies and access to markets

1. Members shall conduct their trade policies having regard to the objectives of this Agreement, so that those objectives may be attained. In particular, they recognize that regular supplies of cocoa and regular access to their markets for cocoa are essential for both importing and exporting members.

2. Exporting members shall endeavour, within the limits of the constraints of their development, to pursue sales and export policies, in accordance with the provisions of this Agreement, which will not artificially restrict offer for sale of available cocoa and which will ensure the regular supply of cocoa to importers in importing member countries.

3. Importing members shall make every effort, within the limits of their international commitments, to pursue policies, in accordance with the provisions of this Agreement, which will not artificially restrict demand for cocoa and which will ensure to exporters the regular access to their markets for cocoa.

4. Members shall inform the Council of all measures adopted with a view to implementing the provisions of this article.

5. The Council may, in order to further the purposes of this article, make any recommendations to members and shall examine periodically the results achieved.

Article 51

Consumption and promotion

1. All members shall endeavour to promote the expansion of cocoa consumption in accordance with their own means and methods.

2. All members shall endeavour to inform the Council on as regular a basis as possible of pertinent domestic regulations and information concerning cocoa consumption.

3. On the basis of a detailed report presented by the Executive Director, the Council shall review the general situation regarding cocoa consumption, evaluating particularly the development of global demand in the light of the provisions of this article. The Council may make recommendations to members based on this evaluation.

4. The Council may establish a committee whose aim shall be to stimulate the expansion of consumption of cocoa in both exporting and importing member countries. Membership of the committee shall be limited to members contributing to the promotion programme. Costs of such promotion programmes shall be met by contributions from exporting members. Importing members may also contribute financially. The committee shall seek the approval of a member before conducting a campaign in the territory of that member.

Article 52

Cocoa substitutes

1. Members recognize that the use of substitutes may prejudice the expansion of cocoa consumption. In this regard, they agree to establish regulations on cocoa products and chocolate or to adapt existing regulations, if necessary, so that the said regulations shall prohibit materials of non-cocoa origin from being used in place of cocoa to mislead the consumer.

2. In preparing or reviewing regulations based on the principles in paragraph 1 of this article, members shall take fully into account the recommendations and decisions of competent international bodies such as the Council and the Codex Committee on Cocoa Products and Chocolate.

3. The Council may recommend to a member that it take any measures which the Council considers advisable for assuring the observance of the provisions of this article.

4. The Executive Director shall present an annual report to the Council on the development of the situation in this respect and on the manner in which the provisions of this article are being observed.

Article 53

Scientific research and development

The Council may encourage and promote scientific research and development in areas of cocoa production, manufacture and consumption as well as the dissemination and practical application of the results obtained in this field. To this end, the Council may co-operate with international organizations and research institutions.

CHAPTER X

PROCESSED COCOA

Article 54

Processed cocoa

1. The needs of developing countries to broaden the base of their economies through, inter alia, industrialization and the export of manufactured products - including cocoa processing and the export of cocoa products and chocolate - are recognized. In this connection, the need to avoid serious injury to the cocoa economy of importing and exporting members is also recognized.

2. If any member considers that there is a danger of injury to its interest in any of the above respects, that member may consult with the other member concerned with a view to reaching an understanding satisfactory to the parties concerned, failing which the member may report to the Council, which shall use its good offices in the matter to reach such understanding.

CHAPTER XI

RELATIONS BETWEEN MEMBERS AND NON-MEMBERS

Article 55

Commercial transactions with non-members

1. Exporting members undertake not to sell cocoa to non-members on terms commercially more favourable than those which they are prepared to offer at the same time to importing members, taking into account normal trade practices.

2. Importing members undertake not to buy cocoa from non-members on terms commercially more favourable than those which they are prepared to accept at the same time from exporting members, taking into account normal trade practices.

3. The Council shall periodically review the operation of paragraphs 1 and 2 of this article and may require members to supply appropriate information in accordance with article 56.

4. Any member which has reason to believe that another member has not fulfilled the obligation under paragraph 1 or paragraph 2 of this article may so inform the Executive Director and call for consultations under article 61, or refer the matter to the Council under article 63.

CHAPTER XII

INFORMATION AND STUDIES

Article 56

Information

1. The Organization shall act as a centre for the efficient collection, exchange and dissemination of:

(a) Statistical information on world production, prices, exports and imports, consumption and stocks of cocoa; and

(b) In so far as is considered appropriate, technical information on the cultivation, processing and utilization of cocoa.

2. In addition to information which members are required to provide under other articles of this Agreement, the Council may require members to provide such information as it considers necessary for its operations, including regular reports on policies for production and consumption, prices, exports and imports, stocks and taxation.

3. If a member fails to supply, or finds difficulty in supplying, within a reasonable time, statistical and other information required by the Council for the proper functioning of the Organization, the Council may require the member concerned to explain the reasons therefor. If it is found that technical assistance is needed in the matter, the Council may take any necessary measures in that regard.

4. The Council shall at appropriate times, but not less than twice in any cocoa year, publish estimates of production of cocoa beans and grindings for that cocoa year.

Article 57

Studies

The Council shall, to the extent it considers necessary, promote studies of the economics of cocoa production and distribution, including trends and projections, the impact of governmental measures in exporting and importing countries on the production and consumption of cocoa, the opportunities for expansion of cocoa consumption for traditional and possible new uses, and the effects of the operation of this Agreement on exporters and importers of cocoa, including their terms of trade, and may submit recommendations to members on the subject of these studies. In the promotion of these studies, the Council may co-operate with international organizations and other appropriate institutions.

Article 58

Annual review and annual report

1. The Council shall, as soon as practicable after the end of each cocoa year, review the operation of this Agreement and the performance of members in conforming to the principles and promoting the objectives thereof. It may then make recommendations to members regarding ways and means of improving the functioning of this Agreement.

2. The Council shall publish an annual report. This report shall include a section on the annual review for which provision is made in paragraph 1 of this article.

3. The Council may also publish such other information as it considers appropriate.

CHAPTER XIII

RELIEF FROM OBLIGATIONS, AND DIFFERENTIAL AND REMEDIAL MEASURES

Article 59

Relief from obligations in exceptional circumstances

1. The Council may, by special vote, relieve a member of an obligation on account of exceptional or emergency circumstances, force majeure, or international obligations under the Charter of the United Nations for territories administered under the trusteeship system.

2. The Council, in granting relief to a member under paragraph 1 of this article, shall state explicitly the terms and conditions on which and the period for which the member is relieved of the obligation and the reasons for which the relief is granted.

3. Notwithstanding the foregoing provisions of this article, the Council shall not grant relief to a member in respect of:

(a) The obligation under article 24 to pay contributions, or the consequences of a failure to pay them;

(b) The obligation to require payment of any levy charged under article 32.

Article 60

Differential and remedial measures

Developing importing members, and least developed countries which are members, whose interests are adversely affected by measures taken under this Agreement may apply to the Council for appropriate differential and remedial measures. The Council shall consider taking such appropriate measures in accordance with paragraph 3 of section III of resolution 93 (IV) adopted by the United Nations Conference on Trade and Development.

CHAPTER XIV

CONSULTATIONS, DISPUTES AND COMPLAINTS

Article 61

Consultations

Each member shall accord full and due consideration to any representations made to it by another member concerning the interpretation or application of this Agreement and shall afford adequate opportunity for consultations. In the course of such consultations, on the request of either party and with the consent of the other, the Executive Director shall establish an appropriate conciliation procedure. The costs of such procedure shall not be chargeable to the Organization. If such procedure leads to a solution, this shall be reported to the Executive Director. If no solution is reached, the matter may, at the request of either party, be referred to the Council in accordance with article 62.

Article 62

Disputes

1. Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement which is not settled by the parties to the dispute shall, at the request of either party to the dispute, be referred to the Council for decision.

2. When a dispute has been referred to the Council under paragraph 1 of this article, and has been discussed, members holding not less than one third of the total votes, or any five members, may require the Council, before giving its decision, to seek the opinion on the issues in dispute of an <u>ad hoc</u> advisory panel to be constituted as described in paragraph 3 of this article.

3. (a) Unless the Council unanimously decides otherwise, the <u>ad hoc</u> advisory panel shall consist of:

(i) Two persons, one having wide experience in matters of the kind in dispute and the other having legal standing and experience, nominated by the exporting members;

(ii) Two persons, one having wide experience in matters of the kind in dispute and the other having legal standing and experience, nominated by the importing members;

(iii) A chairman selected unanimously by the four persons nominated under (i) and (ii) above or, if they fail to agree, by the Chairman of the Council.

(b) Nationals of members shall not be ineligible to serve on the *ad hoc* advisory panel.

(c) Persons appointed to the *ad hoc* advisory panel shall act in their personal capacities and without instructions from any Government.

(d) The costs of the *ad hoc* advisory panel shall be paid by the Organization.

4. The opinion of the *ad hoc* advisory panel and the reasons therefor shall be submitted to the Council, which, after considering all the relevant information, shall decide the dispute.

Article 63

Complaints and action by the Council

1. Any complaint that any member has failed to fulfil its obligations under this Agreement shall, at the request of the member making the complaint, be referred to the Council, which shall consider it and take a decision on the matter.

2. Any finding by the Council that a member is in breach of its obligations under this Agreement shall be made by a simple distributed majority vote and shall specify the nature of the breach.

3. Whenever the Council, whether as a result of a complaint or otherwise, finds that a member is in breach of its obligations under this Agreement, it may, without prejudice to such other measures as are specifically provided for in other articles of this Agreement, including article 73, by special vote:

(a) Suspend that member's voting rights in the Council and in the Executive Committee; and

(b) If it considers necessary, suspend additional rights of such member, including that of being eligible for, or of holding, office in the Council or in any of its committees, until it has fulfilled its obligations.

4. A member whose voting rights are suspended under paragraph 3 of this article shall remain liable for its financial and other obligations under this Agreement.

CHAPTER XV

FAIR LABOUR STANDARDS

Article 64

Fair labour standards

Members declare that, in order to raise the levels of living of populations and provide full employment, they will endeavour to maintain fair labour standards and working conditions in the various branches of cocoa production in the countries concerned, consistent with their stage of development, as regards both agricultural and industrial workers employed therein.

CHAPTER XVI

FINAL PROVISIONS

Article 65

Signature

This Agreement shall be open for signature at United Nations Headquarters from 1 September 1986 until and including 30 September 1986 by parties to the International Cocoa Agreement, 1980, and Governments invited to the United Nations Cocoa Conference, 1984.

Article 66

Depositary

The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the depositary of this Agreement.

Article 67

Ratification, acceptance, approval

1. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the signatory Governments in accordance with their respective constitutional procedures.

2. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the depositary not later than 31 December 1986. The Council under the International Cocoa Agreement, 1980, or the Council under this Agreement may, however, grant extensions of time to signatory Governments which are unable to deposit their instruments by that date.

3. Each Government depositing an instrument of ratification, acceptance or approval shall, at the time of such deposit, indicate whether it is an exporting member or an importing member.

Article 68

Accession

1. This Agreement shall be open to accession by the Government of any State upon conditions to be established by the Council.

2. The Council of the International Cocoa Agreement, 1980, may, pending the entry into force of this Agreement, establish the conditions referred to in paragraph 1 of this article, subject to confirmation by the Council of this Agreement.

3. In establishing the conditions referred to in paragraph 1 of this article, the Council shall determine under which of the annexes to this Agreement the acceding State is to be deemed to be listed, if such State is not listed in any of these annexes.

4. Accession shall be effected by deposit of an instrument of accession with the depositary.

Article 69

Notification of provisional application

1. A signatory Government which intends to ratify, accept or approve this Agreement or a Government for which the Council has established conditions for accession, but which has not yet been able to deposit its instrument, may at any time notify the depositary that, in accordance with its constitutional procedures, it will apply this Agreement provisionally either when it enters into force in accordance with article 70 or, if it is already in force, at a specified date. Each Government giving such notification shall at that time state whether it will be an exporting member or an importing member.

2. A Government which has notified under paragraph 1 of this article that it will apply this Agreement either when it enters into force or at a specified date shall, from that time, be a provisional member. It shall remain a provisional member until the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 70

Entry into force

1. This Agreement shall enter into force definitively on 1 October 1986 or any time thereafter if by such date Governments representing at least five exporting countries accounting for at least 80 per cent of the total exports of countries listed in annex D and Governments representing importing countries having at least 65 per cent of total imports as set out in annex E have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the depositary. It shall also enter into force definitively once it has entered into force provisionally and these percentage requirements are satisfied by the deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession.

2. If this Agreement has not entered into force definitively in accordance with paragraph 1 of this article, it shall enter into force provisionally on 1 October 1986 if by such date Governments representing at least five exporting countries accounting for at least 80 per cent of the total exports of countries listed in annex D and Governments representing importing countries having at least 60 per cent of total imports as set out in annex E have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, or have notified the depositary that they will apply this Agreement provisionally when it enters into force. Such Governments shall be provisional members.

3. If the requirements for entry into force under paragraph 1 or paragraph 2 of this article have not been met by 1 October 1986, the Secretary-General of the United Nations shall, at the earliest time practicable, convene a meeting of those Governments which have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession, or have notified the depositary that they will apply this Agreement provisionally. These Governments may decide whether to put this Agreement into force definitively or provisionally among themselves, in whole or in part, on such date as they may determine or to adopt any other arrangement as they may deem necessary. However, the provisions of this Agreement relating to market intervention measures shall not be put into force unless Governments representing at least five exporting countries accounting for at least 80 per cent of the total exports of countries listed in Annex D have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, or have notified the depositary that they will apply this Agreement provisionally when it enters into force.

4. For a Government on whose behalf an instrument of ratification, acceptance, approval or accession or a notification of provisional application is deposited after the entry into force of this Agreement in accordance with paragraph 1, paragraph 2 or paragraph 3 of this article, the instrument or notification shall take effect on the date of such deposit and, with regard to notification of provisional application, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 69.

Article 71

Reservations

Reservations may not be made with respect to any of the provisions of this Agreement.

Article 72

Withdrawal

1. At any time after the entry into force of this Agreement, any member may withdraw from this Agreement by giving written notice of withdrawal to the depositary. The member shall immediately inform the Council of the action it has taken.

2. Withdrawal shall become effective 90 days after the notice is received by the depositary. If, as a consequence of withdrawal, membership in this Agreement falls below the requirements provided for in paragraph 1 of article 70 for its entry into force, the Council shall meet in special session to review the situation and to take appropriate decisions which, by special vote, may include the suspension of the provisions related to market intervention measures.

Article 73

Exclusion

If the Council finds, under paragraph 3 of article 63, that any member is in breach of its obligations under this Agreement and decides further that such breach significantly impairs the operation of this Agreement, it may, by special vote, exclude such member from the Organization. The Council shall immediately notify the depositary of any such exclusion. Ninety days after the date of the Council's decision, that member shall cease to be a member of the Organization.

Article 74

Settlement of accounts with withdrawing or excluded members

1. The Council shall determine any settlement of accounts with a withdrawing or excluded member. The Organization shall retain any amounts already paid by a withdrawing or excluded member, and such member shall remain bound to pay any amounts due from it to the Organization at the time the withdrawal or the exclusion becomes effective, except that, in the case of a Contracting Party which is unable to accept an amendment and consequently ceases to participate in this Agreement under the provisions of paragraph 2 of article 76, the Council may determine any settlement of accounts which it finds equitable.

2. Subject to paragraph 1 of this article, a member which withdraws or is excluded from, or otherwise ceases to participate in, this Agreement shall not be entitled to any share of the proceeds of liquidation of the buffer stock under the provisions of article 38 or the other assets of the Organization, except in the case of a member whose exports or imports from non-members are subject to the provisions of paragraph 1 of article 32. In such a case, the member shall be entitled to its share of the funds of the buffer stock when it is liquidated under the provisions of article 38, provided that at least 12 months notice of withdrawal is given to the depositary by such member, not earlier than one year after the entry into force of this Agreement.

Articlè 75

Duration, extension and termination

1. This Agreement shall remain in force until the end of the third full cocoa year after its entry into force, unless extended under paragraph 3 of this article, or terminated earlier under paragraph 4 of this article.

2. While this Agreement is in force, the Council may, by special vote, decide to renegotiate it with a view to having the renegotiated Agreement enter into force at the end of the third cocoa year referred to in paragraph 1 of this article, or at the end of any period of extension decided upon by the Council under paragraph 3 of this article.

3. Before the end of the third cocoa year referred to in paragraph 1 of this article, the Council may, by special vote, extend this Agreement in whole or in part for two cocoa years. Before the end of this two-year period the Council may, by special vote, extend this Agreement in whole or in part for one more cocoa year. The Council shall notify the depositary of any such extension or extensions.

4. The Council may at any time, by special vote, decide to terminate this Agreement. Such termination shall take effect on such date as the Council shall decide, provided that the obligations of members under paragraph 1 of article 31 and under article 32 shall continue until the financial liabilities relating to the buffer stock have been discharged. The Council shall notify the depositary of any such decision.

5. Notwithstanding the termination of this Agreement by any means whatsoever, the Council shall remain in being for as long as necessary to carry out the liquidation of the Organization, settlement of its accounts and disposal of its assets, and shall have during that period such powers and functions as may be necessary for these purposes.

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of article 72, a member which does not wish to participate in this Agreement as extended under this article shall so inform the Council. Such member shall cease to be a party to this Agreement from the beginning of the period of extension.

Article 76

Amendments

1. The Council may, by special vote, recommend an amendment of this Agreement to the Contracting Parties. The amendment shall become effective 100 days after the depositary has received notifications of acceptance from Contracting Parties representing at least 75 per cent of the exporting members holding at least 85 per cent of the votes of the exporting members, and from Contracting Parties representing at least 75 per cent of the importing members holding at least 85 per cent of the votes of the importing members, or on such later date as the Council may, by special vote, have determined. The Council

may fix a time within which Contracting Parties shall notify the depositary of their acceptance of the amendment, and, if the amendment has not become effective by such time, it shall be considered withdrawn.

2. Any member on behalf of which notification of acceptance of an amendment has not been made by the date on which such amendment becomes effective shall as of that date cease to participate in this Agreement, unless the Council decides to extend the period fixed for acceptance for such member to enable it to complete its internal procedures. Such member shall not be bound by the amendment before it has notified its acceptance thereof.

3. Immediately upon adoption of a recommendation for an amendment the Council shall communicate to the depositary copies of the text of the amendment. The Council shall provide the depositary with the information necessary to determine whether the notifications of acceptance received are sufficient to make the amendment effective.

Article 77

Supplementary and transitional provisions

1. This Agreement shall be considered as a replacement of the International Cocoa Agreement, 1980.

2. All acts by or on behalf of the Organization or any of its organs under the International Cocoa Agreement, 1980, which are in effect on the date of entry into force of this Agreement and the terms of which do not provide for expiry on that date shall remain in effect unless changed under the provisions of this Agreement.

3. Buffer stock funds accumulated under the International Cocoa Agreement, 1972, the International Cocoa Agreement, 1975 and the International Cocoa Agreement, 1980, shall be transferred to the buffer stock account under this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have affixed their signatures under this Agreement on the dates indicated.

DONE at Geneva, this twenty-fifth day of July, one thousand nine hundred and eighty-six, the texts of this Agreement in the Arabic, English, French, Russian and Spanish languages being equally authentic. The authentic Chinese text of this Agreement shall be established by the depositary and submitted for adoption to all signatories and Governments which have acceded to this Agreement.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

ANNEX A

Producing countries exporting, on average, 10,000 tonnes or more of bulk cocoa annually

Brazil
Cameroon
Côte d'Ivoire
Dominican Republic
Ghana
Malaysia
Mexico
Nigeria
Togo

ANNEX B

Producing countries exporting less than 10,000 tonnes of bulk cocoa annually

Angola
Benin
Bolivia
Colombia
Congo
Costa Rica
Cuba
Equatorial Guinea
Fiji
Gabon
Guatemala
Haiti
Honduras
India
Liberia
Nicaragua
Papua New Guinea
Peru
Philippines
Sao Tome and Principe
Sierra Leone
Solomon Islands
Uganda
United Republic of Tanzania
Vanuatu
Zaire

ANNEX C

Fine or flavour cocoa producers

1. Producing countries exporting exclusively fine or flavour cocoa

Dominica
Ecuador
Grenada
Indonesia
Jamaica
Madagascar
Panama
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
Sri Lanka
Suriname
Trinidad and Tobago
Venezuela

2. Producing countries exporting fine or flavour cocoa, but not exclusively

Costa Rica	(25 per cent)
Sao Tome and Principe	(50 per cent)
Papua New Guinea	(75 per cent)

ANNEX D

Exports of cocoa calculated for the purposes of article 70 a/
(in thousands of tonnes)

Country b/	1982/83	1983/84	1984/85	Average	Percentage
Côte d'Ivoire	363.6	414.2	559.7	445.84	33.38
Brazil	272.7	302.5	336.6	303.93	22.76
Ghana	177.5	153.4	181.6	170.83	12.79
Nigeria	235.5	117.8	127.4	160.23	12.00
Cameroon	104.2	111.1	114.7	110.00	8.24
Malaysia	65.8	97.3	92.1	85.07	6.37
Dominican Republic	35.7	37.1	35.2	36.00	2.69
Togo	9.4	16.5	9.9	11.93	0.89
Mexico	19.4	9.1	6.6	11.70	0.88
TOTAL	1 283.8	1 259.0	1 463.8	1 335.53	100.00

Source: ICCO Secretariat. Based mainly on data contained in Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics (London), various issues.

a/ Three-year average, 1982/83-1984/85, of net exports of cocoa beans plus net exports of cocoa products, converted to beans equivalent using the conversion factors as specified in article 28.

b/ List restricted to those producing countries exporting on average 10,000 tonnes or more of bulk cocoa annually.

ANNEX E

Imports of cocoa calculated for the purposes of article 70 a/
(in thousands of tonnes)

Country b/	1982/83	1983/84	1984/85	Average	Percentage
United States of America	436.9	405.7	478.3	440.3	22.50
Germany, Fed. Rep. of	236.8	253.1	294.5	261.5	13.36
Netherlands	201.4	216.9	234.1	217.5	11.11
Union of Soviet Socialist Republics	169.4	188.9	215.4	191.2	9.77
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	118.6	130.9	148.0	132.5	6.77
France	112.4	118.8	118.1	116.4	5.95
Japan	55.5	62.3	57.6	58.5	2.99
Italy	54.8	49.1	68.7	57.5	2.94
Belgium/Luxembourg	49.1	57.2	64.1	56.8	2.90
Spain	40.4	38.9	38.6	39.3	2.01
Canada	32.5	38.0	42.2	37.6	1.92
Switzerland	32.3	32.8	32.7	32.6	1.67
Singapore	41.6	22.3	24.5	29.5	1.51
Australia	23.3	23.6	25.5	24.1	1.23
German Dem. Rep.	19.9	22.6	27.9	23.5	1.20
Poland	18.4	16.5	24.1	19.7	1.01
Austria	18.9	18.8	19.6	19.1	0.98
Czechoslovakia	17.1	18.3	18.7	18.0	0.92
Sweden	15.0	15.7	17.2	16.0	0.82
Hungary	13.2	15.4	16.1	14.9	0.76
China	14.0	13.3	15.0	14.1	0.72
Argentina	11.0	16.8	14.3	14.0	0.72
Yugoslavia	8.9	9.2	18.2	12.1	0.62
Ireland	8.0	10.3	12.5	10.3	0.53
Greece	9.3	9.1	9.3	9.2	0.47
South Africa	8.6	10.5	7.9	9.0	0.46
Norway	7.8	8.7	8.1	8.2	0.42
Finland	7.2	8.4	7.1	7.6	0.39
Bulgaria	5.7	7.0	9.0	7.2	0.37
Denmark	6.6	7.2	7.3	7.0	0.36
New Zealand	6.8	7.9	4.1	6.3	0.32
Israel	5.5	5.4	6.3	5.7	0.29
Romania	6.7	5.0	4.0	5.2	0.27
Philippines c/	11.6	2.6	0.7	5.0	0.25
Republic of Korea	4.7	4.7	4.6	4.7	0.24
Turkey	4.1	3.6	5.9	4.5	0.23
Portugal	3.5	3.9	3.9	3.8	0.19
Egypt	2.1	3.0	4.3	3.1	0.16
Chile	1.1	1.4	2.3	1.6	0.08
Syrian Arab Republic	1.8	0.9	1.7	1.5	0.07

Country b/	1982/83	1983/84	1984/85	Average	Percentage
Algeria	1.2	1.3	1.8	1.4	0.07
Tunisia	1.0	1.7	1.1	1.3	0.06
Iraq	1.4	1.1	0.9	1.1	0.06
Uruguay	0.8	0.9	1.0	0.9	0.05
Thailand	0.6	0.9	1.1	0.9	0.04
El Salvador	0.6	0.7	0.6	0.6	0.03
Kenya	0.3	0.5	0.9	0.6	0.03
Lebanon	0.6	0.6	0.7	0.6	0.03
Iran	0.4	0.6	0.6	0.5	0.03
Iceland	0.5	0.4	0.4	0.4	0.02
Morocco	0.4	0.4	0.3	0.4	0.02
Libyan Arab Jamahiriya	0.3	0.3	0.2	0.3	0.01
Cyprus	0.1	0.2	0.2	0.2	0.01
Hong Kong	0.2	0.2	0.3	0.2	0.01
Jordan	0.3	0.2	0.2	0.2	0.01
Malta	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01
Zimbabwe	0.2	0.2	0.1	0.2	0.01
Kuwait	0.1	0.1	0.2	0.1	0.01
Saudi Arabia	0.1	0.1	0.2	0.1	0.01
TOTAL d/	1 851.8	1 894.9	2 123.8	1 956.8	100.00

Source: ICCO Secretariat. Based mainly on data contained in Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics (London), various issues.

a/ Three-year average, 1982/83-1984/85, of net imports of cocoa beans plus gross imports of cocoa products, converted to beans equivalent using the conversion factors as specified in article 28.

b/ List restricted to countries importing over 100 tonnes per annum.

c/ Philippines may also qualify as an exporting country.

d/ Totals may differ from the sum of the constituent items because of rounding.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CACAO, 1986

CAPITOLO I - OBIETTIVI

Articolo 1
Obiettivi

Gli obiettivi dell'Accordo Internazionale sul Cacao del 1986 (appresso denominato "il presente accordo"), tenuto conto delle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo in merito al programma integrato per i prodotti di base, sono i seguenti:

a) promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione internazionale in tutti i settori dell'economia mondiale del cacao;

b) contribuire alla stabilizzazione del mercato mondiale del cacao nell'interesse di tutti i membri cercando, in particolare, di:

(i) impedire eccessive fluttuazioni del prezzo del cacao, che ledono le prospettive di una rapida crescita economica e di uno sviluppo sociale nei paesi membri, nonchè gli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori;

(ii) attenuare le gravi difficoltà economiche che persisterebbero qualora l'adeguamento della produzione al consumo di cacao non potesse attuarsi con la rapidità richiesta dalle circostanze attraverso il normale gioco delle forze del mercato;

(iii) garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli, che siano equi per produttori e consumatori;

(iv) facilitare l'incremento del consumo e, all'occorrente e per quanto possibile, l'adeguamento della produzione, in modo da equilibrare a lungo termine l'offerta e la domanda;

c) facilitare l'espansione del commercio internazionale di cacao;

d) fornire un appropriato forum di discussione per tutte le questioni relative all'economia mondiale del cacao.

CAPITOLO II - DEFINIZIONI

Articolo 2

Definizioni

Agli effetti del presente accordo:

(1) per cacao s'intende il cacao in grani e i prodotti derivati dal cacao;

(2) per prodotti derivati dal cacao s'intendono i prodotti fabbricati esclusivamente a partire dal cacao in grani, come la pasta di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, la paste di cacao sgrassata e le mandorle decorticate, nonchè ogni altro prodotto contenente cacao che il Consiglio può all'occorrenza designare;

(3) per anno cacao s'intende il periodo di dodici mesi compreso fra il 1° ottobre e il 30 settembre;

(4) per parte contraente s'intende un governo o un'organizzazione intergovernativa ai sensi dell'articolo 4, che ha accettato di essere vincolato dal presente accordo a titolo provvisorio o definitivo;

(5) per Consiglio s'intende il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6;

(6) per prezzo giornaliero s'intende il prezzo definito al paragrafo 2 dell'articolo 26.

(7) per entrata in vigore s'intende, salvo precisazione contraria, la data in cui il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio oppure a titolo definitivo;

(8) per paese esportatore oppure membro esportatore s'intende rispettivamente un paese o un membro le cui esportazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le importazioni. Tuttavia, un paese le cui importazioni di cacao convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni, ma la cui produzione supera le importazioni, può, se lo desidera, essere membro esportatore;

(9) per esportazioni di cacao s'intende tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un paese, e per importazioni di cacao tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un paese, rimanendo inteso che qualora un membro comprenda più di un territorio doganale, per territorio doganale deve intendersi il complesso dei territori doganali di detto membro;

(10) per cacao fine ("fine" o "flavour") s'intende il cacao prodotto nei paesi di cui all'allegato C, entro i limiti ivi indicati;

(11) per paese importatore oppure membro importatore s'intende rispettivamente un paese o un membro le cui importazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni;

(12) per prezzo indicativo s'intende il prezzo definito al paragrafo 3 dell'articolo 26;

(13) per membro s'intende una parte contraente secondo la definizione di cui sopra;

(14) per Organizzazione s'intende l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 5;

(15) per paese produttore oppure membro produttore s'intende rispettivamente un paese o un membro che produce cacao in quantità commercialmente rilevanti;

(16) per maggioranza semplice ripartita s'intende la maggioranza dei suffragi espressi dai membri esportatori e la maggioranza dei suffragi espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente;

(17) per diritti speciali di prelievo (DSP) s'intendono i diritti speciali di prelievo del Fondo Monetario Internazionale;

(18) per votazione speciale s'intendono i due terzi dei suffragi espressi dai membri esportatori e i due terzi dei suffragi espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente, purchè il numero dei suffragi rappresenti almeno la metà dei membri presenti e votanti;

(19) per tonnellata s'intende la tonnellata metrica di 1000 chilogrammi, pari a 2.204,6 libbre adp., e per libbra la libbra adp., pari a 453,597 grammi;

CAPITOLO III - MEMBRI

Articolo 3

Membri dell'Organizzazione

1. Ciascuna parte contraente costituisce un membro dell'Organizzazione.
2. Nell'Organizzazione vi sono due categorie di membri, segnatamente:
   (a) i membri esportatori; e
   (b) i membri importatori.
3. Un membro può cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.

Articolo 4

Partecipazione di organizzazioni intergovernative

1. Ogni riferimento fatto nel presente accordo a "governo" o "governi" vale anche per la Comunità Economica Europea e per qualsiasi organizzazione intergovernativa avente responsabilità in materia di negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza, ogniqualvolta nel presente accordo si parla di firma, di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure di notifica dell'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio o di adesione, l'espressione vale anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o per la notifica dell'applicazione a titolo provvisorio, o per l'adesione di dette organizzazioni intergovernative.
2. In caso di votazione su problemi di loro competenza, le suddette organizzazioni dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuibile ai loro Stati membri conformemente all'articolo 10. In questi casi, gli Stati membri di tali organizzazioni intergovernative non esercitano il loro diritto di voto individuale.
3. Le organizzazioni di cui sopra possono prendere parte ai lavori del comitato esecutivo concernenti questioni di loro competenza.

CAPITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Articolo 5
Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao

1. L'Organizzazione internazionale del cacao, creata dall'accordo internazionale sul cacao del 1972, continua ad esistere. Essa provvede all'attuazione delle disposizioni del presente accordo e ne controlla l'applicazione.
2. L'Organizzazione esplica le sue funzioni tramite i seguenti organi:
   (a) il Consiglio internazionale del cacao ed il comitato esecutivo;
   (b) il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice ed altro personale.
3. La sede dell'Organizzazione è a Londra, salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale.

Articolo 6
Composizione del Consiglio internazionale del cacao

1. L'autorità dell'Organizzazione è il Consiglio internazionale del cacao, che si compone di tutti i membri dell'Organizzazione.
2. Ciascun membro è rappresentato nel Consiglio da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o più supplenti. Ogni membro può inoltre far assistere il proprio rappresentante o i propri supplenti da uno o più consiglieri.

Articolo 7
Poteri e attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed espleta o vigila all'espletamento di tutte le funzioni che sono indispensabili per l'esecuzione delle disposizioni esplicite del presente accordo.
2. Il Consiglio non dispone del potere, nè potrà essere autorizzato dai membri, di contrarre obbligazioni che esulano dall'accordo; in particolare, non può contrarre prestiti, senza tuttavia limitare l'applicazione dell'articolo 33, nè può concludere contratti commerciali per il cacao al di fuori di quelli previsti dal presente accordo. Nell'esercitare la sua capacità contrattuale, il Consiglio includerà nei

suoi contratti i termini di tale disposizione ed il paragrafo 5 dell'articolo 22 in modo da portarli a conoscenza delle parti che concludono tali accordi con il Consiglio; tuttavia, l'ommissione dell'inclusione di questi termini non annulla tale contratto, nè lo esula dalle competenze del Consiglio.

3. Il Consiglio adotta, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo e che sono compatibili con le medesime, in particolare il regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, il regolamento finanziario ed il regolamento del personale dell'Organizzazione, nonchè le norme relative alla gestione ed al funzionamento della scorta stabilizzatrice. Nel regolamento interno, il Consiglio può definire una procedura che gli consenta di prendere delle decisioni su questioni specifiche senza riunirsi.
4. Il Consiglio tiene i registri necessari all'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente accordo e ogni altro registro che esso ritenga appropriato.

Articolo 8
Presidente e vicepresidenti del Consiglio

1. Il Consiglio elegge per ogni anno cacao un presidente, nonchè un primo ed un secondo vicepresidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione.
2. Il presidente ed il primo vicepresidente vengono eletti entrambi fra i rappresentanti dei membri esportatori, o fra i rappresentanti dei membri importatori, ed il secondo vicepresidente fra i rappresentanti dell'altra categoria. Ogni anno cacao queste categorie si alternano.
3. In caso di assenza temporanea e simultanea del presidente e dei due vicepresidenti, oppure in caso di assenza permanente di uno o più di essi, il Consiglio può eleggere, fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra i rappresentanti dei membri importatori, in base alle esigenze del momento, i nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi.
4. Nè il presidente, nè alcun altro membro dell'ufficio di presidenza che presieda una riunione del Consiglio, prende parte alla votazione. Il suo supplente può esercitare il diritto di voto del membro che rappresenta.

Articolo 9
Sessioni del Consiglio

1. Di regola, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno cacao.
2. Oltre alle riunioni che tiene nelle altre circostanze espressamente previste dal presente accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria di propria iniziativa o qualora ne sia fatta richiesta:

(a) da cinque membri, oppure
(b) da un membro o da più membri che detengono almeno 200 voti, oppure
(c) dal comitato esecutivo, oppure
(d) dal direttore esecutivo, ai fini degli articoli 27, 31, 39 e 40.

3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con almeno trenta giorni di anticipo, salvo nei casi urgenti o quando le disposizioni del presente accordo prevedano un altro termine.
4. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Se, per invito di un membro, il Consiglio si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del predetto membro.

Articolo 10
Ripartizione dei voti

1. I membri esportatori detengono globalmente 1000 voti; 1000 voti sono parimenti detenuti dai membri importatori. Questi voti sono ripartiti nell'ambito di ogni categoria di membri, cioè di quella dei membri esportatori e di quella dei membri importatori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti.
2. Per ogni anno cacao i voti dei membri esportatori sono ripartiti come segue: ogni membro esportatore dispone di cinque voti. I voti restanti sono suddivisi fra tutti i membri esportatori in base alla media delle loro rispettive esportazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, e i cui dati sono stati pubblicati dall'Organizzazione nell'ultimo Bollettino Trimestrale delle Statistiche per il Cacao. A tal fine le esportazioni sono calcolate sommando le esportazioni nette di cacao in grani alle esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 28.
3. Per ogni anno cacao i voti dei membri importatori sono ripartiti come segue: 100 voti sono suddivisi in modo uguale fra tutti i membri importatori, arrotondati per difetto

o per eccesso nei confronti di ciascun membro; i voti restanti sono suddivisi fra i membri importatori secondo la percentuale che la media delle importazioni annue di ciascun membro importatore nei tre anni cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione disponga di statistiche definitive, rappresenta rispetto al totale delle medie di tutti i membri importatori. A tal fine le importazioni sono calcolate sommando le importazioni nette di cacao in grani alle importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 28.

4. Nessun membro può detenere più di 400 voti. I voti superiori a questa cifra, risultanti dai calcoli indicati nei paragrafi 2 e 3, vengono ridistribuiti fra gli altri membri conformemente alle disposizioni degli stessi paragrafi.
5. Quando la composizione dell'Organizzazione subisce una modifica oppure quando i diritti di voto di un membro sono sospesi o ristabiliti in applicazione di una disposizione del presente accordo, il Consiglio procede alla ridistribuzione dei voti in conformità del presente articolo.
6. I voti non possono essere frazionati.

Articolo 11
Procedura di votazione del Consiglio

1. Per la votazione ciascun membro dispone del numero di voti che detiene; nessun membro può dividere i suoi voti. Un membro non è tuttavia tenuto ad esprimere nello stesso senso dei propri i voti di cui è autorizzato a disporre in virtù del paragrafo 2.
2. Con notifica scritta al presidente del Consiglio ogni membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore, ed ogni membro importatore può autorizzare un altro membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e a disporre dei suoi voti nelle riunioni del Consiglio; in questo caso non si applica la limitazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4.
3. Un membro autorizzato da un altro membro a disporre dei voti che quest'ultimo detiene a norma dell'articolo 10 utilizza detti voti conformemente alle istruzioni previste da tale membro.
4. I membri esportatori che producono unicamente cacao fine ("fine" oppure "flavour") non prendono parte alla votazione sulle questioni riguardanti la gestione ed il funzionamento della scorta stabilizzatrice.

Articolo 12
Decisioni del Consiglio

1. Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni mediante votazione a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente accordo non preveda una votazione speciale.
2. Nel computo dei voti necessari per una decisione o una

raccomandazione del Consiglio non vengono presi in considerazione i voti dei membri che si astengono.

3. Per le decisioni che il Consiglio deve adottare a norma del presente accordo, mediante votazione speciale, viene applicata la seguente procedura:

(a) qualora la proposta non ottenga la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno, due o tre membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro quarantotto ore se il Consiglio decide in questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita;

(b) qualora la proposta non ottenga, neppure nel secondo scrutinio, la maggioranza a causa del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro ventiquattro ore se il Consiglio decide in questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita;

(c) se nel terzo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di un membro esportatore o di un membro importatore, essa è considerata approvata;

(d) se il Consiglio non rimette ai voti la proposta, essa è considerata respinta.

4. I membri si impegnano a considerarsi vincolati dalle decisioni che il Consiglio adotta in applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 13
Cooperazione con altre organizzazioni

1. Il Consiglio prende gli opportuni provvedimenti per procedere a consultazioni o per cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare con la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e con le organizzazioni intergovernative appropriate.

2. In considerazione del ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente informata sulle sue attività e sui suoi programmi di lavoro.

3. Il Consiglio può prendere tutte le misure necessarie per mantenere proficui contatti con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei commercianti e dei fabbricanti di cacao.

Articolo 14
Ammissione di osservatori

1. Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatore.
2. Il Consiglio può anche invitare ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatore una qualsiasi delle organizzazioni di cui all'articolo 13.

Articolo 15
Composizione del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo si compone di dieci membri esportatori e di dieci membri importatori, salvo restando che, se il numero dei membri esportatori o quello dei membri importatori dell'Organizzazione è pari o inferiore a dieci, il Consiglio può, mantenendo la parità fra le due categorie di membri, decidere, mediante votazione speciale, del numero complessivo dei membri del comitato esecutivo. I membri del comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno caceo conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 e sono rieleggibili.
2. Ogni membro eletto è rappresentato nel comitato esecutivo da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o più supplenti. Egli può inoltre far assistere il proprio rappresentante o i propri supplenti da uno o più consiglieri.
3. Il presidente ed il vicepresidente del comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno caceo dal Consiglio e sono scelti entrambi sia fra le delegazioni dei membri esportatori, sia fra le delegazioni dei membri importatori. Ogni anno caceo le due categorie dei membri si alternano. In caso di assenza temporanea o permanente del presidente e del vicepresidente, il comitato esecutivo può eleggere fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra i rappresentanti dei membri importatori, in base alle esigenze del momento, i nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi. Nè il presidente, nè alcun altro membro dell'ufficio di presidenza che presieda una riunione del comitato esecutivo, prende parte alla votazione. Il suo supplente può esercitare il diritto di voto del membro che rappresenta.
4. Il comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, a meno che non si decida diversamente con votazione speciale. Se, per invito di un membro, il comitato esecutivo si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del predetto membro.

Articolo 16
Elezione del comitato esecutivo

1. I membri esportatori e i membri importatori del comitato esecutivo sono eletti in seno al Consiglio rispettivamente dai membri esportatori e dai membri importatori. L'elezione in ogni categoria avviene secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.
2. Ogni membro fa convergere su un unico candidato tutti i voti di cui dispone a norma dell'articolo 10. Un membro può dare ad un altro candidato i voti di cui è autorizzato a disporre a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.
3. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di suffragi.

Articolo 17
Competenza del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è responsabile dinanzi al Consiglio ed espleta le sue funzioni sotto la direzione generale di quest'ultimo.
2. Il comitato esecutivo segue costantemente l'evoluzione del mercato e raccomanda al Consiglio i provvedimenti che ritiene opportuni.
3. Salvo restando il diritto di esercitare uno qualsiasi dei suoi poteri, il Consiglio può, con votazione a maggioranza semplice ripartita oppure con votazione speciale, a seconda che la decisione del Consiglio stesso in materia richieda una votazione a maggioranza semplice ripartita o una votazione speciale, delegare al comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri, esclusi i seguenti:
   (a) ridistribuzione dei voti in conformità dell'articolo 10;
   (b) approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi in conformità dell'articolo 23;
   (c) revisione dei prezzi conformemente all'articolo 27;
   (d) revisione dell'allegato C, conformemente all'articolo 29, paragrafo 3;
   (e) decisione relativa alle misure complementari in conformità dell'articolo 39;
   (f) dispensa dagli obblighi in conformità dell'articolo 59;
   (g) composizione delle vertenze in conformità dell'articolo 62;
   (h) Sospensione dei diritti in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3;
   (i) determinazione delle condizioni di adesione in conformità dell'articolo 68;
   (j) espulsione di un membro in conformità dell'articolo 73;

(k) proroga o estinzione del presente accordo in conformità dell'articolo 75;
(l) raccomandazione di emendamenti ai membri in conformità dell'articolo 76.

4. Il Consiglio opuò in ogni momento revocare qualsiasi delega di poteri al comitato esecutivo, con votazione a maggioranza semplice ripartita.

Articolo 18
Procedura di votazione e decisione del comitato esecutivo

1. Ciascun membro del comitato esecutivo è autorizzato ad utilizzare per la votazione il numero di voti assegnatogli a norma dell'articolo 16; nessun membro può dividere i suoi voti.
2. Salve restando le disposizioni del paragrafo 1, ogni membro esportatore o importatore che non sia membro del comitato esecutivo e che non abbia dato i suoi voti, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, ad uno dei membri eletti, può, con notifica scritta al presidente, autorizzare un altro membro esportatore o importatore del comitato esecutivo, secondo il caso, a rappresentare i suoi interessi e a disporre dei suoi voti nel comitato esecutivo.
3. Nel corso di un anno cacao qualsiasi membro può, previa consultazione del membro del comitato esecutivo per il quale ha votato in conformità dell'articolo 16, ritirare i voti dati a quest'ultimo.
I voti ritirati possono essere dati ad un altro membro del comitato esecutivo, ma non possono venirgli tolti per il resto dell'anno cacao. Il membro del comitato esecutivo al quale sono stati tolti i voti conserva nondimeno il seggio nel comitato esecutivo per il resto dell'anno cacao. Qualsiasi decisione presa in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo produce i suoi effetti dopo che il presidente ne è stato informato per iscritto.
4. La maggioranza richiesta per le decisioni del comitato esecutivo è la stessa di quella richiesta per le decisioni del Consiglio.
5. Ogni membro ha il diritto di adire il Consiglio per qualsiasi decisione del comitato esecutivo. Il Consiglio stabilisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle quali è possibile tale ricorso.

Articolo 19
Quorum per le decisioni del Consiglio e del comitato esecutivo

1. Il quorum richiesto per le riunioni di apertura del Consiglio è raggiunto con la presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori,

purchè i membri di ciascuna categoria così presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei membri, appartenenti alla categoria.

2. Se il quorum di cui al paragrafo 1 non viene raggiunto il giorno fissato per la riunione di apertura della sessione, nè l'indomani, esso si ritiene raggiunto, a decorrere dal terzo giorno e per il resto della sessione, con la presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purchè i membri di ciascuna categoria così presenti detengano la maggioranza semplice del totale dei voti dei membri appartenenti alla categoria.
3. Il quorum richiesto per le riunioni successive alla riunione di apertura di una sessione conformemente al paragrafo 1, è quello prescritto al paragrafo 2.
4. Ogni membro rappresentato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, viene considerato presente.
5. Il quorum richiesto per le riunioni del comitato esecutivo viene fissato dal Consiglio nel regolamento interno del comitato esecutivo.

Articolo 20
Personale dell'Organizzazione

1. Il Consiglio nomina il direttore esecutivo mediante votazione speciale previa consultazione del comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di assunzione del direttore esecutivo in base a quelle vigenti per i funzionari omologhi di organizzazioni intergovernative analoghe.
2. Il direttore esecutivo è il più alto funzionario dell'Organizzazione; egli è responsabile dinanzi al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo in conformità delle decisioni del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio previa consultazione del comitato esecutivo nomina con votazione speciale il direttore della scorta stabilizzatrice. Le condizioni di assunzione del direttore della scorta stabilizzatrice sono stabilite dal Consiglio.
4. Il direttore della scorta stabilizzatrice è responsabile dinanzi a Consiglio dell'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente accordo, nonchè di ogni altra funzione che il Consiglio può determinare. La responsabilità inerente a dette funzioni viene esercitata di concerto con il direttore esecutivo.
5. Salve restando le disposizioni del paragrafo 4, il personale dell'Organizzazione è responsabile dinanzi al direttore esecutivo il quale a sua volta è responsabile dinanzi al Consiglio.

6. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformità del regolamento adottato dal Consiglio. Per l'elaborazione di questo regolamento, il Consiglio si basa sui regolamenti applicati al personale di analoghe organizzazioni intergovernative. I funzionari vengono scelti per quanto è possibile fra i cittadini dei membri esportatori e dei membri importatori.
7. Nè il direttore esecutivo, nè il il direttore della scorta stabilizzatrice, nè gli altri membri del personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio, nel trasporto o nella pubblicità del cacao.
8. Nell'adempimento dei loro doveri, il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice e gli altri membri del personale non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun membro, nè da alcuna autorità esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali responsabili soltanto nei confronti dell'organizzazione. Ciascun membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, del direttore della scorta stabilizzatrice e del personale, ed a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.
9. Il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice ed i membri del personale dell'Organizzazione non devono divulgare alcuna informazione relativa al funzionamento o alla gestione del presente accordo, salvo che il Consiglio ve li abbia autorizzati o sia richiesto dal buon esercizio delle loro funzioni ai termini del presente accordo.

CAPITOLO V - PRIVILEGI ED IMMUNITA'

Articolo 21

Privilegi ed immunità

1. L'Organizzazione ha personalità giuridica. Essa può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonchè dei rappresentanti dei membri che si trovano nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per esercitare le loro funzioni, continuano ad essere disciplinati dall'accordo relativo alla sede, concluso a Londra il 26 marzo 1975 fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (appresso chiamato "il governo ospitante") e l'Organizzazione internazionale del cacao, con emendamenti che possono essere necessari per la buona applicazione del presente accordo.
3. Se la sede dell'Organizzazione è spostata in un altro paese, il governo ospitante conclude, il più presto possibile, un accordo di sede con l'Organizzazione soggetto all'approvazione del Consiglio.
4. L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 è indipendente dal presente accordo. Esso cessa tuttavia di avere vigore nei seguenti casi:
   (a) se viene concluso un accordo in questo senso fra il governo ospitante e l'Organizzazione,
   (b) quando la sede dell'Organizzazione non si trova più nel territorio del governo ospitante, oppure
   (c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
5. L'Organizzazione può concludere, con uno o più altri membri, accordi riguardanti i privilegi e le immunità che possono essere necessari per la buona applicazione del presente accordo; tali accordi devono essere approvati dal Consiglio.

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 22
Disposizioni finanziarie ed impegni dei membri

1. Per la gestione ed il funzionamento del presente accordo, vengono tenuti due conti: il conto amministrativo ed il conto della scorta stabilizzatrice.
2. Le spese necessarie per la gestione e per il funzionamento del presente accordo, eccettuate quelle derivanti dal funzionamento e dalla conservazione della scorta stabilizzatrice costituita in conformità dell'articolo 30, vengono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui dei membri, come indicato dall'articolo 23. Se un membro chiede dei servizi particolari, il Consiglio può nondimeno sollecitarne il pagamento.
3. Le spese derivanti dal funzionamento e dalla conservazione della scorta stabilizzatrice a norma dell'articolo 33 sono imputate sul conto di detta scorta. Il Consiglio decide se una spesa diversa da quelle specificate all'articolo 33 possa essere imputata sul conto della scorta stabilizzatrice.
4. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno cacao.
5. L'impegno di un membro nei confronti del Consiglio e degli altri membri rimane entro i limiti dei suoi obblighi relativi ai contributi al bilancio amministrativo ed al finanziamento della scorta stabilizzatrice, secondo i termini del presente accordo. Le disposizioni del presente accordo relative ai poteri del Consiglio e agli obblighi dei membri, ed in particolare il paragrafo 2 dell'articolo 7, dovranno essere resi noti a terzi che intraprendono rapporti con il Consiglio.
6. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, presso il comitato esecutivo o presso qualsiasi altro comitato del Consiglio o del comitato esecutivo sono a carico dei membri interessati.

Articolo 23
Approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi

1. Nel corso del secondo semestre di ciascun esercizion finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ciascun membro a detto bilancio.
2. Per ogni esercizio, il contributo di ciascun membro è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo di questo esercizio, fra il numero di voti di questo membro ed il numero di voti di tutti i membri. Per fissare i contributi, i voti di ciascun membro vengono calcolati senza tener conto della eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro, nè della ridistribuzione dei voti che può risultarne.

3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che accede all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente accordo sulla base dei numero di voti assegnato a questo membro e della rimanente frazione dell'esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per l'esercizio in corso rimangono invariati.
4. Qualora il presente accordo entri in vigore prima dell'inizio del primo esercizio intero, il Consiglio, nella sua prima sessione, adotta un bilancio amministrativo per il periodo che va fino all'inizio di questo primo esercizio intero.

Articolo 24
Versamento dei contributi al bilancio amministrativo

1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere pagati con valute liberamente convertibili; essi non sono soggetti a restrizioni di cambio e sono esigibili fin dal primo giorno dell'esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio nel corso del quale diventano membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui diventano membri.
2. I contributi al bilancio amministrativo adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, sono esigibili nei tre mesi successivi alla data in cui sono stati fissati.
3. Se alla fine dei primi tre mesi dell'esercizio o, nel caso di un nuovo membro, cinque mesi dopo che il Consiglio ha fissato la sua quota, un membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo, il direttore esecutivo gli chiede di effettuare al più presto il pagamento. Se, trascorsi due mesi dalla data della richiesta del direttore esecutivo, il contributo non è stato versato, il membro in questione viene sospeso dal diritto di voto al Consiglio ed al comitato esecutivo fino al versamento integrale del contributo.
4. Un membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformità del paragrafo 3 non può essere privato di altri diritti, nè dispensato dagli obblighi impostigli dal presente accordo, salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Egli è tenuto a versare il suo contributo e a far fronte a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente accordo.

Articolo 25
Verifica e pubblicazione dei conti

1. Entro il più breve termine, e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, si procede alla verifica dell'estratto conto dell'Organizzazione per l'esercizio e del consuntivo di chiusura di detto esercizio, per ciascuno dei conti di cui all'articolo 22, paragrafo 1. La verifica viene effettuata da un revisore di conti indipendente di provata competenza, in collaborazione con due revisori qualificati dei governi membri, di cui uno rappresenta i membri esportatori e l'altro i membri importatori e che sono eletti dal Consiglio per ciascun esercizio. I revisori dei governi membri non sono retribuiti dall'Organizzazione per i loro servizi professionali. Tuttavia le spese di viaggio e di trasferta possono essere rimborsate dall'Organizzazione secondo i termini e le condizioni previsti dal Consiglio.
2. Le condizioni di assunzione del revisore dei conti indipendente e di provata competenza, nonchè gli intendimenti e gli scopi della verifica, vengono definiti nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. L'estratto conto ed il consuntivo verificati dall'Organizzazione vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione ordinaria successiva.
3. Viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio consuntivo così verificato.

CAPITOLO VII - PREZZI, SCORTA STABILIZZATRICE E MISURE COMPLEMENTARI

Articolo 26

Prezzo giornaliero e prezzo indicativo

1. Agli effetti del presente accordo, il prezzo del cacao in grani viene determinato in relazione ad un prezzo giornaliero e ad un prezzo indicativo, espressi entrambi per tonnellata nei Diritti Speciali di Prelievo (DSP).
2. Il prezzo giornaliero, soggetto al paragrafo 4 del presente articolo, è dato dalla media calcolata giornalmente delle quotazioni del cacao in grani sul mercato a termine, registrate nei tre mesi attivi più vicini alla borsa del cacao di Londra e alla borsa del caffè, zucchero e cacao di New York al momento della chiusura di Londra. Le quotazioni di Londra vengono convertite in dollari statunitensi per tonnellata, al tasso di cambio giornaliero a sei mesi stabilito a Londra alla chiusura. La media delle quotazioni di Londra e di New York espresse in dollari statunitensi viene convertita nel suo equivalente DSP al tasso di cambio ufficiale più appropriato dollaro statunitense/DSP stabilito dal Fondo Monetario Internazionale. Il Consiglio decide quale procedimento di calcolo debba applicarsi qualora siano disponibili soltanto le quotazioni su uno dei due mercati del cacao o se la borsa di Londra è chiusa. Il passaggio al successivo periodo di tre mesi viene effettuato il 15 del mese che precede immediatamente il mese attivo più vicino in cui scadono i contratti.
3. Il prezzo indicativo è dato dalla media dei prezzi giornalieri, calcolati su un periodi di dieci giorni di borsa consecutivi. Quando nel presente accordo si parla di prezzo indicativo pari, inferiore o superiore ad una cifra qualsiasi, devesi intendere che la media dei prezzi giornalieri dei dieci giorni di borsa consecutivi precedenti è stata pari, inferiore o superiore a questa cifra.
4. Il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di applicare per la determinazione del prezzo giornaliero e del prezzo indicativo qualsiasi altro procedimento di calcolo da esso ritenuto più soddisfacente di quelli indicati nel presente articolo.

Articolo 27
Prezzi

A. Struttura dei prezzi

1. Agli effetti del presente accordo, vengono fissati i seguenti prezzi:
   (a) un prezzo superiore di intervento di 2270 DSP per tonnellata;
   (b) un prezzo di vendita possibile di 2215 DSP per tonnellata;
   (c) un prezzo medio di 1935 DSP per tonnellata;
   (d) un prezzo di acquisto possibile di 1655 DSP per tonnellata;
   (e) un prezzo inferiore di intervento di 1600 SDR per tonnellata.

B. Revisione annuale e formula di ricorso

2. Ogni anno cacao il Consiglio rivede, nel periodo più vicino possibile alla fine dell'anno cacao, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo. Nell'effettuare tale revisione il Consiglio prende in considerazione, secondo il caso, la tendenza dei prezzi del cacao, del consumo, della produzione e delle scorte di cacao, l'influenza dell'evoluzione della situazione economica o monetaria mondiale, la posizione finanziaria della scorta stabilizzatrice, il volume delle operazioni nette della scorta stabilizzatrice, le disposizioni pertinenti della risoluzione UNCTAD 93 (IV) relativa al programma integrato per i prodotti di base nonchè ogni altro fattore che possa influire sulla realizzazione degli obiettivi definiti nel presente accordo. Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari al Consiglio per l'esame degli elementi sopra indicati.

3. Il Consiglio può, con votazione speciale, rivedere i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Se, dopo dieci giorni dall'inizio della sessione, il Consiglio non è in grado di stabilire la necessità di e/o i limiti della revisione dei prezzi e se, al momento della revisione, la media dei prezzi indicativi negli ultimi due mesi è stata superiore al prezzo superiore di intervento o inferiore al prezzo inferiore di intervento, mentre:
   (a) la media dei prezzi indicativi dei dodici mesi precedenti è stata superiore al prezzo superiore di intervento, o inferiore al prezzo inferiore di intervento, e
   (b) le transazioni della scorta stabilizzatrice e/o le misure supplementari indicate agli articoli 39 e 40 non sono state sospese durante i dodici mesi precedenti, fatta salva la sospensione realizzata secondo il paragrafo 7 o il paragrafo 8 del presente articolo,

i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo vengono opportunamente modificati verso l'alto o verso il basso, per inserire la media dei prezzi indicativi sui

precedenti dodici mesi con un margine di 55 DSP per tonnellata, nella serie modificata dei prezzi superiori /prezzi inferiori di intervento, tranne se ciò dovesse implicare una revisione di più di 115 DSP per tonnellata, nel qual caso la revisione è di 115 DSP per tonnellata. Tale revisione, se è necessario, entra in vigore immediatamente.

5. Nel caso la media dei prezzi indicativi durante i due mesi indicati al paragrafo 4 del presente articolo risulta inferiore al prezzo superiore di intervento o superiore al prezzo inferiore di intervento, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo non vengono modificati.

6. Le disposizioni dell'articolo 76 non sono applicabili alla revisione dei prezzi effettuata a norma del presente articolo.

C. Revisione speciale e modificazione dei prezzi

7. Ogniqualvolta gli acquisti netti di 75.000 tonnellate per la scorta stabilizzatrice sono avvenuti durante un periodo qualsiasi non superiore a sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo o, nel caso in cui i prezzi siano stati sottoposti a revisione, a decorrere dalla data della loro ultima revisione, gli acquisti per la scorta stabilizzatrice vengono sospesi ed il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di venti giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, o se dopo cinque giorni lavorativi non è stata raggiunta una decisione ed il prezzo indicativo è al di sotto del prezzo inferiore di intervento, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo vengono ridotti di 115 DSP per tonnellata e gli acquisti per la scorta stabilizzatrice possono essere rintrodotti.

8. Ogniqualvolta le vendite nette di 75.000 tonnellate della scorta stabilizzatrice sono avvenute durante un periodo qualsiasi non superiore ai sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo o, nel caso in cui i prezzi siano stati sottoposti a revisione, a decorrere dalla data della loro ultima revisione, le vendite della scorta stabilizzatrice vengono sospese ed il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di venti giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, o se dopo cinque giorni lavorativi non è stata raggiunta una decisione ed il prezzo indicativo è superiore al prezzo superiore di intervento, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo vengono aumentati di 115 DSP per tonnellata e le vendite della scorta stabilizzatrice possono essere rintrodotte.

9. Se una revisione o delle revisioni vengono decise in base alle disposizioni del paragrafo 7 o del paragrafo 8 del presente articolo, la revisione indicata al paragrafo 4 del presente articolo non viene applicata; tuttavia una sessione straordinaria del Consiglio viene convocata dopo dodici mesi a decorrere dalla data dell'ultima revisione, per rivedere i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo. Durante tale revisione sono applicabili i paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

10. Le disposizioni dell'articolo 76 non sono applicabili alla revisione dei prezzi effettuata a norma del presente articolo.

Articolo 28
Coefficienti di conversione

1. Per determinare l'equivalente cacao in grani dei prodotti derivati da cacao si applicano i seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao, 1,18 per la pasta di cacao sgrassata e per la polvere di cacao e 1,25 per la pasta/liquore di cacao e per le mandorle decorticate. Il Consiglio può all'occorrenza decidere che altri prodotti contenenti cacao siano da considerararsi come prodotti derivati dal cacao. I coefficienti di conversione applicabili ai prodotti derivati dal cacao diversi da quelli per i quali i coefficienti di conversione sono indicati nel presente paragrafo vengono fissati dal Consiglio.

2. Il Consiglio può, con votazione speciale, sottoporre a revisione i coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1.

Articolo 29
Cacao fine ("fine" o "flavour"")

1. Nonostante l'articolo 32, le disposizioni del presente accordo relative ai contributi destinati al finanziamento della scorta stabilizzatrice non si applicano al cacao fine ("fine" o "flavour") dei membri esportatori elencati nell'allegato C, paragrafo 1, la cui produzione consiste esclusivamente in cacao fine ("fine" o "flavour").
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica anche nei confronti dei membri esportatori elencati nell'allegato C, paragrafo 2, la cui produzione consiste parzialmente in cacao fine ("fine" o "flavour"), sino a concorrenza della percentuale della produzione indicata nell'allegato C, paragrafo 2. Le disposizioni del presente accordo relative ai contributi destinati al finanziamento della scorta stabilizzatrice e le altre limitazioni in esso previste si applicano alla percentuale residua.
3. Il Consiglio può, con votazione speciale, sottoporre a revisione l'allegato C.
4. Qualora constati che la produzione o le esportazioni dei paesi elencati nell'allegato C sono fortemente aumentate, il Consiglio attua i provvedimenti necessari affinchè le disposizioni del presente accordo non vengano applicate abusivamente oppure ignorate di proposito.
5. Ogni membro si impegna ad esigere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'esportazione di cacao fine ("fine" o "flavour") dal proprio territorio. Ogni membro s'impegna ad esigere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'importazione di cacao fine ("fine" o "flavour") nel proprio territorio. Il Consiglio può, con votazione speciale, sospendere l'applicazione di tutte o di parte delle disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 30
Costituzione, capacità ed ubicazione della scorta stabilizzatrice

1. Per raggiungere gli obiettivi del presente accordo, viene stabilita una scorta stabilizzatrice internazionale. La capacità totale di tale scorta è di 250.000 tonnellate, incluse le scorte relative all'accordo internazionale del cacao del 1980 che ammontano a 100.000 tonnellate secondo l'articolo 27. Se, ai termini dell'articolo 75, il Consiglio decide di estendere il presente accordo ad un periodo superiore di un anno, il Consiglio può, con votazione speciale, aumentare la capacità della scorta stabilizzatrice per un totale non superiore a 100.000 tonnellate di equivalente cacao in grani.
2. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista e conserva in magazzino cacao in grani, ma può anche acquistare e conservare in magazzino, alle condizioni che saranno stabilite

dal Consiglio, pasta/liquore di cacao, sino a concorrenza di 10.000 tonnellate. Qualora le transazioni commerciali sulla pasta/liquore di cacao o sul suo immagazzinamento creino problemi, il Consiglio sospende l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo e procede al loro esame nella sessione ordinaria successiva.

3. Secondo le norme della scorta stabilizzatrice stabilite dal Consiglio, il direttore è responsabile del funzionamento della scorta stabilizzatrice, nonchè dell'acquisto del cacao in grani, e senza esporsi ai rischi di mercato, del rinnovo dei lotti di cacao conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo.
4. Il direttore non opera sui mercati finali.
5. Il cacao della scorta stabilizzatrice viene immagazzinato nei paesi membri in luoghi che facilitino la consegna immediata del cacao in deposito agli acquirenti dei paesi membri, ma principalmente ai paesi membri importatori impegnati nel commercio o nella lavorazione del cacao.

Articolo 31
Finanziamento della scorta stabilizzatrice

1. Per finanziare le operazioni, il conto della scorta stabilizzatrice è alimentato regolarmente con versamenti corrispondenti ai prelievi imposti sull'esportazione ed importazione di cacao conformemente alle disposizioni dell'articolo 32.
2. Se la situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice non permette o sembra non permettere di finanziarne le operazioni, il direttore della scorta stabilizzatrice ne informa il direttore esecutivo. Il direttore esecutivo può, dopo aver preso in considerazione i fattori relativi all'istituzione di misure complementari previste nell'articolo 39, convocare una sessione straordinaria del Consiglio entro 20 giorni lavorativi, a meno che non sia già previsto che il Consiglio si riunisca entro 30 giorni civili. Il Consiglio può, con votazione speciale, prendere qualunque disposizione, oltre ai prestiti, che ritiene appropriata per integrare le risorse della scorta stabilizzatrice, senza tuttavia che vi siano delle garanzie o contributi governativi obbligatori oltre a quelli che potrebbero derivare dall'associazione con il Fondo comune per i prodotti di base.
3. Le spese relative a tali disposizioni vengono assegnate al conto della scorta stabilizzatrice.
4. Il direttore tiene informato il direttore esecutivo ed il Consiglio della situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice.

Articolo 32

Prelievi per il finanziamento della scorta stabilizzatrice

1. Il prelievo imposto sul cacao all'atto della prima esportazione oppure della prima importazione da parte di un membro è di 45 dollari statunitensi per tonnellata di cacao in grani e viene fissato in proporzione per i prodotti derivati dal cacao conformemente ai coefficienti di conversione descritti all'articolo 28 o a successiva decisione del Consiglio raggiunta con votazione speciale. In ogni caso il prelievo viene imposto un'unica volta. A questo effetto il cacao che un membro importa da un non membro viene considerato originario di quest'ultimo, a meno che non venga provato che il cacao in questione è originario di un membro.
2. Il Consiglio riesamina ogni anno il prelievo per la scorta stabilizzatrice e, tenendo conto delle risorse e degli impegni finanziari dell'Organizzazione per quanto riguarda la scorta stabilizzatrice, può, con votazione speciale, fissare una diversa aliquota di prelievo o decidere di sospendere il prelievo stesso.
3. I certificati di prelievo vengono rilasciati dal Consiglio in base alle norme da esso stabilite. Queste norme tengono conto degli interessi del commercio del cacao e disciplinano in particolare l'eventuale ricorso ad agenti ed il versamento del prelievo entro un dato termine.
4. I prelievi riscossi conformemente alle disposizioni del presente articolo sono pagabili in valuta liberamente convertibile e non sono soggetti al controllo dei cambi.
5. Il presente articolo lascia salvo il diritto degli acquirenti e dei venditori di fissare di comune accordo le condizioni di pagamento delle forniture di cacao.

Articolo 33

Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base

Quando il Fondo comune per i prodotti di base sarà divenuto operativo, il Consiglio avrà il potere di negoziare le modalità di associazione con il medesimo e di attuare, mediante decisione adottata con votazione speciale, i provvedimenti necessari ai fini di tale associazione, conformemente ai principi fissati dall'accordo che istituisce il Fondo comune per i prodotti di base, per utilizzare pienamente le possibilità finanziarie offerte dal Fondo.

Articolo 34
Spese a conto della scorta stabilizzatrice

1. Le spese di funzionamento e di conservazione della scorta stabilizzatrice, ivi comprese:
(a) la retribuzione del direttore della scorta stabilizzatrice e dei membri che gestiscono e conservano la scorta stessa e le spese sostenute dall'Organizzazione per amministrare e controllare la riscossione dei prelievi;
(b) le altre spese relative al programma della scorta stabilizzatrice, quali le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di consegna fob fino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice, il deposito, ivi compresa la fumigazione, le spese di movimentazione, di assicurazione, di gestione e di ispezione e qualsiasi spesa collegata con il rinnovo dei lotti di cacao onde conservarli e mantenere inalterato il loro valore, sono coperte dalle entrate ordinarie previste dall'articolo 31, o dal ricavato della rivendita.
2. Le spese relative al programma di ritiro previsto dall'articolo 40. vengono attribuite al conto della scorta stabilizzatrice.
3. Il Consiglio può, con votazione speciale, decidere di attibuire le spese relative alle misure complementari, oltre al programma di ritiro, che possono essere istituite secondo l'articolo 39.

Articolo 35
Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice

1. I fondi della scorta stabilizzatrice temporaneamente eccedenti l'importo richiesto per il finanziamento delle operazioni possono essere depositati adeguatamente nei paesi membri importatori ed esportatori, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio.
2. Queste norme tengono conto in particolare della liquidità necessaria al funzionamento integrale della scorta stabilizzatrice e dell'interesse di preservare il valore reale dei fondi.

Articolo 36
Acquisti della scorta stabilizzatrice

1. Quando il prezzo indicativo è superiore al prezzo possibile d'acquisto, il direttore della scorta stabilizzatrice acquista cacao solo nella misura in cui è necessario rinnovare il cacao che già si trova nella scorta, per preservarne la qualità, a meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Il direttore della scorta stabilizzatrice presenta al Consiglio, per approvazione, il programma di rinnovo.
2. Quando il prezzo indicativo è pari o inferiore al prezzo possibile d'acquisto, ma superiore al prezzo inferiore d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice acquista quantitativi di cacao in difesa del prezzo inferiore d'intervento, a meno che gli acquisti siano stati sospesi conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, articolo 27.
3. Quando il prezzo indicativo è pari o inferiore al prezzo indicativo d'intervento, il direttore della scorta stabiliz-

zatrice acquista i quantitativi di cacao necessari per far risalire il prezzo indicativo al di sopra del prezzo inferiore d'intervento, a meno che gli acquisti siano stati sospesi conformemente alle disposizioni del praragrafo 7, articolo 27.

4. Il direttore della scorta stabilizzatrice può acquistare sui mercati d'origine e sui mercati di seconda mano. Nel procedere agli acquisti dà la precedenza ai venditori dei paesi esportatori, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, allo scopo di assicurare una precedenza effettiva.

5. Il direttore della scorta stabilizzatrce acquista unicamente cacao di qualità commerciale corrente riconosciuta, in quantitativi di almeno 100 tonnellate. Questo cacao appartiene all'Organizzazione e viene da essa controllato.

6. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista il cacao ai prezzi correnti di mercato, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio. Tali norme tengono conto delle pratiche del commercio.

7. Il direttore della scorta stabilizzatrice tiene i registri che gli consentono di espletare le funzioni assegnategli dal presente accordo.

Articolo 37
Vendite della scorta stabilizzatrice

1. Quando il prezzo indicativo è inferiore al prezzo possibile di vendita, il direttore della scorta stabilizzatrice vende cacao nelle misure in cui è necessario rinnovare il cacao che già si trova nella scorta, per preservarne la qualità, a meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Il direttore della scorta stabilizzatrice presenta al Consiglio, per approvazione, il programma di rinnovo.

2. Quando il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo possibile di vendita, ma inferiore al prezzo superiore d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice vende cacao in difesa del prezzo superiore d'intervento, a meno che le vendite siano state sospese conformemente alle disposizioni del paragrafo 8, articolo 27.

3. Quando il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo superiore d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice, soggetto alle disposizioni del paragrafo 4, articolo 41, vende i quantitativi di cacao necessari per far scendere il prezzo indicativo al di sotto del prezzo superiore d'intervento, a meno che le vendite siano state sospese conformemente alle disposizioni del paragrafo 8, articolo 27.

4. Il direttore della scorta stabilizzatrice vende il cacao ai prezzi correnti di mercato conformemente alle norme stabilite dal Consiglio. Tali norme tengono conto delle pratiche del commercio.

5. Quando effettua le vendite il direttore della scorta stabilizzatrice vende attraverso i normali circuiti commercialie imprese e organizzazioni dei paesi membri, ma soprattutto dei paesi membri importatori, che esercitano il commercio o effettuano la trasformazione del cacao.

Articolo 38
Liquidazione della scorta stabilizzatrice

1. Se il presente accordo deve essere sostituito da un nuovo accordo contenente disposizioni relative alla scorta stabilizzatrice, il Consiglio prende le misurOe necessarie perchè la scorta stabilizzatrice possa continuare a funzionare.
2. Se il presente accordo viene a scadenza senza essere stato sostituito da un nuovo accordo contenente disposizioni relative alla scorta stabilizzatrice, si applicano le seguenti disposizioni:
(a) non vengono conclusi nuovi contratti per l'acquisto del cacao destinato alla scorta stabilizzatrice. Il direttore della scorta stabilizzatrice, tenendo conto delle condizioni correnti del mercato, smaltisce la scorta conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, con votazione speciale, all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, salvo che prima della scadenza del presente accordo il Consiglio sottoponga a revisione queste norme con votazione speciale. Il direttore della scorta stabilizzatrice conserva il diritto di vendere il cacao in qualsiasi momento nel corso della liquidazione per coprire le spese che ne derivano;
(b) il ricavato della vendita e le somme che figurano ancora nel conto della scorta stabilizzatrice servono a pagare, secondo il seguente ordine di precedenza:
i) le spese di liquidazione;
ii) qualsiasi debito insoluto, maggiorato degli interessi, contratto dall'Organizzazione o a suo nome per la scorta stabilizzatrice;
(c) l'importo eventualmente rimanente una volta effettuati i pagamenti di cui alla lettera (b) viene diviso in parti attribuibili agli accordi del 1972 e 1975, all'accordo del 1980 ed al presente accordo, proporzionalmente ai contributi o prelievi riscossi conformemente al relativo accordo:
i) i fondi collettivamente attribuibili agli accordi del 1972 e 1975 vengono pagati ai membri esportatori interessati proporzionalmente ai contributi riscossi sulle loro esportazioni;
ii) i fondi attribuibili all'accordo del 1980 ed al presente accordo vengono divisi in fondi riscossi sulle esportazioni e fondi riscossi sulle importazioni. I fondi riscossi sulle esportazioni vengono distribuiti tra i membri esportatori interessati, proporzionalmente ai contributi o prelievi riscossi sulle loro esportazioni. I fondi riscossi sulle importazioni vengono distribuiti tra i membri importatori interessati secondo le importazioni sulle quali è stato riscosso il contributo o

il prelievo. La distribuzione della parte così calcolata degli Stati membri della Comunità Economica Europea viene stabilita da loro secondo i criteri definiti da questi paesi.

3. (a) Il cacao rimanente nella scorta stabilizzatrice al momento della liquidazione viene venduto conformemente alle regole stabilite dal Consiglio prima del termine del presente accordo. Queste regole devono assicurare un'ordinata effettuazione della liquidazione in un periodo di tempo sufficiente. Le regole devono prevedere un'adeguata e regolare supervisione, durante il periodo della liquidazione, delle vendite della scorta stabilizzatrice da parte del Consiglio o di qualunque gruppo ad hoc istituito dal Consiglio a questo scopo.
(b) Se, al termine del presente accordo, il Consiglio non è stato in grado di giungere ad una decisione sulle regole di cui alla lettera (a) e/o sulla durata del periodo di liquidazione, la scorta stabilizzatrice di cacao viene venduta al miglior prezzo possibile tenendo conto delle condizioni correnti di mercato e le normali pratiche del commercio di cacao, senza disturbare il normale andamento del mercato del cacao, puntando ciònondimeno alla realizzazione della liquidazione in un periodo non superiore ai tre anni, a meno che non si debba liquidare una quantità superiore a 150.000 tonnellate, nel qual caso tale periodo viene esteso a quattro anni e mezzo, fatte salve eventuali modificazioni decise dal Consiglio nel corso della liquidazione.

Articolo 39
Misure complementari

1. Quando il prezzo indicativo è pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento ed è rimasto tale per cinque giorni di mercato consecutivi, e:
   (a) l' 80 per cento della capacità massima della scorta stabilizzatrice è stato raggiunto, oppure
   (b) le risorse finanziarie nette della scorta stabilizzatrice sono solo sufficienti per acquistare 30.000 tonnellate di cacao,

   il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria entro 20 giorni lavorativi.

2. Il Consiglio può, con votazione speciale, decidere, se necessario, misure complementari per mantenere gli obiettivi di stabilizzazione dei prezzi fissati dal presente accordo.
3. Se il Consiglio decide su misure supplementari oltre al programma di ritiro di cui all'articolo 40, il Consiglio decide durante la stessa sessione sull'entrata in vigore o meno di tale programma di ritiro nel caso la misura o misure adottate si rivelino inadeguate per sostenere il prezzo inferiore d'intervento. Se il Consiglio stabilisce l'entrata in vigore del programma di ritiro, deve anche determinare le condizioni di tale entrata in vigore.
4. Se, dopo cinque giorni di mercato a decorrere dall'inizio della sessione straordinaria, il Consiglio non è giunto ad una decisione secondo il paragrafo 2 del presente articolo ed il prezzo indicativo è stato pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento durante i precedenti 15 giorni di mercato, il programma di ritiro previsto dall'articolo 40 sarà applicabile.
5. Il programma di ritiro entra in vigore se in quel determinato momento od in seguito, il prezzo indicativo è stato pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento durante il precedente periodo di 15 giorni di mercato consecutivi, a condizione che in quel momento la scorta stabilizzatrice non effettui acquisti sul mercato. Gli acquisti della scorta stabilizzatrice vengono sospesi solamente quando si è raggiunta la massima capacità della scorta stabilizzatrice o l'esaurimento delle risorse finanziarie di tale scorta.
6. Se le condizioni di cui al paragrafo 5 non sono state raggiunte al momento della successiva sessione straordinaria del Consiglio, la decisione relativa all'applicazione del programma di ritiro viene riesaminata. Il programma di ritiro continua ad essere applicabile, a meno che il Consiglio decida diversamente.

Articolo 40
Programma di ritiro

1. Il volume totale di cacao ritirato in un qualunque momento, conformemente al programma di ritiro non supera le 120.000 tonnellate.
2. Se vengono raggiunte le condizioni di cui all'articolo 39, i membri esportatori elencati nell'allegato A si impegnano a ritirare globalmente dal mercato una prima frazione di 30.000 tonnellate di cacao in grani, a meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale.
3. A meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale e secondo i paragrafi 1 e 4 del presente articolo, successive ulteriori frazioni di 30.000 tonnellate di cacao in grani vengono ritirate dai paesi membri esportatori interessati, qualora il prezzo indicativo sia pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento e sia rimasto tale per un periodo di 20 giorni di mercato consecutivi.

4. A meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale ed in seguito all'avvio del ritiro di ogni altra frazione, e se le condizioni di cui al paragrafo 1, articolo 35 sono state raggiunte, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di 20 giorni lavorativi. Se non viene presa alcuna decisione, ulteriori frazioni vengono successivamente ritirate ai termini del paragrafo 3 del presente articolo.
5. Ogni frazione di cacao ritirata viene distribuita tra i paesi membri esportatori interessati, proporzionalmente alla media delle loro esportazioni annue degli ultimi tre anni cacao i cui dati sono stati pubblicati dall'Organizzazione nel <u>Bollettino Trimestrale delle Statistiche del Cacao</u>.
6. Il Consiglio può in qualunque momento riesaminare la distribuzione tra i paesi membri esportatori e, su richiesta dei membri esportatori interessati, modificare tale distribuzione.
7. Il cacao ritirato secondo ilpresente programma viene depositato in magazzini approvati della scorta stabilizzatrice conformemente alle regole di detta scorta, entro un periodo stipulato dal Consiglio in conformità del programma di ritiro e non superiore a sei mesi civili.
8. La qualità del cacao ritirato secondo il presente programma, nonchè le condizioni di immagazzinamento e rinnovo, devono essere conformi ai requisiti di qualità previsti dalle regole della scorta stabilizzatrice.
9. Il cacao ritirato rimane di proprietà dei paesi membri esportatori interessati.
10. Il direttore della scorta stabilizzatrice è responsabile della sorveglianza per il ritiro, l'immagazzinamento ed il rinnovo del cacao secondo il programma. Il cacao rimane sotto il controllo del direttore.
11. Le spese amministrative per la sorveglianza dei ritiri e per il controllo del rinnovo e immagazzinamento vengono addebitati al conto della scorta stabilizzatrice.
12. Le spese di trasporto, immagazzinamento e rinnovo per il cacao ritirato destinato ai depositi approvati della scorta stabilizzatrice vengono addebitati al conto della scorta stabilizzatrice conformemente alle seguenti condizioni:
(a) le spese di trasporto e di assicurazione vengono anticipate dal conto della scorta stabilizzatrice e rimborsate dal membro produttore interessato, qualora il cacao ritirato del membro in questione sia rilasciato secondo i termini dell'articolo 41;
(b) Un contributo alle spese di immagazzinamento e rinnovo per il periodo che intercorre tra il momento dell'immagazzinamento del cacao ritirato ed il momento del rilascio, viene prelevato dal conto della scorta stabilizzatrice. Questo pagamento non supera, per tonnellata, il costo medio di immagazzinamento e rinnovo del cacao assunto dalla scorta stabilizzatrice, ed il suo ammontare viene fissato annualmente dal Consiglio nella sua seconda sessione ordinaria.

13. Durante l'attuazione dello programma di ritiro, i paesi membri importatori cercano di limitare le loro importazioni di cacao ordinario da paesi non membri alla quantità annua media importata da paesi non membri durante i tre anni precedenti all'entrata in vigore dello programma di ritiro.

Articolo 41
Rilascio del cacao ritirato

1. Qualora in un qualunque momento dopo l'entrata in vigore del programma di ritiro, il prezzo indicativo sia pari o superiore al prezzo medio, per dieci giorni di mercato consecutivi, vengono rilasciate 15.000 tonnellate di cacao ritirato ai membri esportatori interessati e cessa il loro obbligo di ritirare tale cacao.
2. Se, dopo il rilascio, il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo medio per dieci giorni di mercato consecutivi, viene rilasciato ancora uno stesso quantitativo di cacao. Tali quantitativi di cacao continuano ad essere rilasciati fino a quando:
   (a) il prezzo indicativo è sceso al di sotto del prezzo medio, oppure
   (b) tutto il cacao ritirato è stato rilasciato.
3. Se il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo di vendita possibile,
   il quantitativo di cacao da rilasciare secondo il praragrafo 2 del presente articolo viene raddoppiato.
4. Tutto il cacao ritirato viene rilasciato prima delle vendite regolari della scorta stabilizzatrice.
5. Il Consiglio può, con votazione speciale, cambiare il quantitativo e la frequenza di tali rilasci previsti dal presente articolo.

Articolo 42
Conformità al programma di ritiro

1. I membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi pienamente agli obblighi relativi al programma di ritiro da loro assunti secondo il presente accordo. Il Consiglio può, se necessario, convocare i membri per adottare ulteriori misure per l'adempimento dei loro obblighi.
2. I membri esportatori elencati nell'allegato A s'impegnano a regolare le loro vendite in modo tale da favorire un ordinato svolgimento delle operazioni di mercato, e da essere nella posizione di conformarsi in qualunque momento al programma di ritiro, qualora esso entri in vigore.
   A questo effetto, il Consiglio, prima dell'inizio di ogni anno cacao, valuta ed indica il numero di tonnellate massimo che, entro i limiti previsti dal paragrafo 1 dell'articolo 40, può essere ritirato nel corso del successivo anno in base alle previsioni delle statistiche di domanda e offerta, tenendo conto della rimanente capacità della scorta stabilizzatrice e delle risorse disponibili.

Sulla base del numero di tonnellate massimo, il Consiglio stabilisce il numero di tonnellate indicativo soggetto a ritiro per ogni membro esportatore interessato. Il Consiglio stabilisce le regole per il calcolo delle tonnellate indicative soggette a ritiro, nonchè delle modalità delle loro applicazione allo scopo di assistere i membri esportatori interessati nell'adempimento dei loro obblighi relativi al ritiro del cacao.

3. Il Consiglio stabilisce, con votazione speciale, il più presto possibile ed in ogni caso prima del termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le regole per il funzionamento, l'adempimento ed il controllo, al fine di garantire l'efficacia del programma di ritiro secondo gli obiettivi del presente accordo, senza interferire nell'esecuzione dei contratti bona fide conclusi prima dell'entrata in vigore del programma di ritiro.

Articolo 43
Ripristino dei regolari acquisti della scorta stabilizzatrice

1. Se, in un qualunque momento durante l'applicazione del programma di ritiro, le disposizioni finanziarie della scorta stabilizzatrice migliorano al punto da permettere al direttore della scorta stabilizzatrice di acquistare una quantità di cacao di almeno 30.000 tonnellate, non si procede ad ulteriori ritiri. Il direttore riprende i regolari acquisti della scorta stabilizzatrice, fino a quando si è raggiunta la capacità massima della scorta stabilizzatrice o si sono esaurite le risorse finanziarie di detta scorta.
2. Per i membri esportatori interessati, rimane l'obbligo di adempiere ai loro impegni relativi alle precedenti frazioni ritirate.
3. Salvo diversa decisione del Consiglio, il programma di ritiro viene automaticamente riattivato qualora il prezzo indicativo sia pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento per un periodo di cinque giorni di mercato consecutivi, se:
(a) la capacità massima della scorta stabilizzatrice è stata raggiunta, oppure
(b) le risorse finanziarie della scorta stabilizzatrice sono esaurite, e non si è raggiunto il quantitativo di tonnellate massimo soggetto a ritiro.

Articolo 44
Riesame

1. Durante l'attuazione di tale accordo, il Consiglio può in qualsiasi momento riesaminarè e, con votazione speciale, modificare qualunque disposizione relativa al programma di ritiro, fatta salva quella indicata al paragrafo 1 dell'articolo 40.
2. Qualora il prezzo indicativo continui a scendere una volta che il volume totale soggetto a ritiro sia stato raggiunto conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 40, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per riesaminare la situazione e considerare l'adozione di ulteriori disposizioni.

Articolo 45
Consultazione e cooperazione nell'ambito dell'economia del cacao

1. Il Consiglio incoraggia i membri a consultarsi con gli esperti in materia di cacao.
2. In adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo i membri rispettano, nello svolgimento delle loro attività, i circuiti commerciali esistenti e tengono debitamente conto degli interessi legittimi di tutti i settori dell'economia del cacao.
3. I membri non intervengono nel giudizio arbitrale sulle vertenze commerciali tra acquirenti e venditori di cacao, se i contratti non possono venire eseguiti in base ai regolamenti emanati per l'applicazione del presente accordo, e non frappongono ostacoli alla conclusione dei procedimenti arbitrali. In questi casi, il fatto che i membri siano tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente accordo non viene accettato quale motivo della mancata esecuzione di un contratto o come argomento a difesa.

CAPITOLO VIII - AVVISI DI IMPORTAZIONE, DI ESPORTAZIONE E MISURE DI CONTROLLO

Articolo 46
Avvisi di importazione e di esportazione

1. Conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, il direttore esecutivo tiene un registro delle importazioni e delle esportazioni dei membri.
2. A tal fine ogni membro comunica al direttore esecutivo, ad intervalli che il Consiglio può fissare, il volume complessivo delle esportazioni di cacao per paese di destinazione e il volume complessivo delle importazioni di cacao per paese di origine, allegando ogni altra informazione che il Consiglio può richiedere.
3. Il direttore esecutivo tiene un registro dei quantitativi di cacao ritirati e rilasciati da ogni membro esportatore secondo le disposizioni degli articoli 40 e 41.
4. Ogni membro esportatore interessato comunica mensilmente, o ad intervalli che il Consiglio può fissare, al direttore esecutivo il volume totale di cacao ritirato, nonchè altri dati che il Consiglio può richiedere.
5. Il Consiglio, qualora lo ritenga necessario, stabilisce delle regole per far fronte al mancato adempimento delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 47
Misure di controllo

1. Ogni membro che esporta cacao esige la presentazione di un documento di controllo riconosciuto dal Consiglio e, all'occorrenza, di un certificato di contribuzione valido, prima di autorizzare la spedizione di cacao dal proprio territorio doganale. Ogni membro che importa cacao esige la presentazione di un documento di controllo riconosciuto dal Consiglio e, all'occorrenza, di un certifcato di contribuzione valido, prima di autorizzare l'importazione sul proprio territorio doganale di cacao proveniente da un membro o da un non membro.

2. Nessun certificato di contribuzione viene richiesto per il cacao esportato dai paesi membri esportatori per scopi umanitari o non commerciali, purchè ne sia fornita la giustificazione al Consiglio. Il Consiglio provvede al rilascio dei documenti di controllo necessari per queste spedizioni.
3. Il Consiglio stabilisce, con votazione speciale, le norme necessarie per quanto riguarda i certificati di contribuzione e gli altri documenti di controllo da esso riconosciuti.
4. Per il cacao fine ("fine" o "flavour") il Consiglio stabilisce le norme necessarie per la semplificazione della procedura riguardante i documenti di controllo da esso riconosciuti, tenendo conto di tutti i dati pertinenti.
5. Il Consiglio può, con votazione speciale, sospendere l'applicazione di tutte o di parte delle disposizioni del presente articolo.

CAPITOLO IX - OFFERTA E DOMANDA

Articolo 48
Cooperazione tra i membri

1. I membri riconoscono la necessità di sviluppare il più possibile l'economia del cacao e quindi di coordinare i loro sforzi intesi a promuovere l'incremento dinamico della produzione e del consumo, onde realizzare il migliore equilibrio tra offerta e domanda. Essi collaborano pienamente con il Consiglio per conseguire tali obiettivi.
2. Il Consiglio individua gli ostacoli allo sviluppo armonioso e all'incremento dinamico dell'economia del cacao e studia quali provvedimenti reciprocamente accettabili potrebbero venir attuati in pratica per eliminare detti ostacoli. I membri si adoperano per attuare i provvedimenti elaborati e raccomandati dal Consiglio.
3. L'Organizzazione raccoglie e tiene aggiornate le informazioni disponibili necessarie per stabilire, nel modo più attendibile possibile, la capacità mondiale attuale e potenziale di produzione e di consumo. I membri collaborano pienamente con l'Organizzazione nella preparazione di detti studi.

Articolo 49
Produzione e scorte

1. Ogni membro esportatore può stabilire un piano di adeguamento della propria produzione in modo che possa essere raggiunto l'obiettivo enunciato all'articolo 48. Ogni membro esportatore interessato è responsabile della politica e dei metodi che applica per conseguire questo obiettivo e si adopera per informare il Consiglio in merito con la maggiore regolarità possibile.
2. Sulla base di una relazione dettagliata presentata dal direttore esecutivo almeno una volta all'anno, il Consiglio passa in rassegna la situazione generale della produzione di cacao, valutando in particolare l'evoluzione dell'offerta complessiva, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio rivolge ai membri raccomandazioni basate su tale valutazione e può istituire un comitato incaricato di assisterlo per quanto riguarda il presente articolo.
3. Il Consiglio esamina ogni anno il livello delle scorte nel mondo e formula le raccomadazioni che s'impongono in seguito a questo esame. A questo effetto, i membri forniscono al Consiglio le necessarie informazioni in merito.

Articolo 50
Garanzie di approvvigionamento e accesso ai mercati

1. I membri svolgono la loro politica commerciale tenendo in considerazione gli obiettivi del presente accordo, in modo da poter realizzare detti obiettivi. In particolare essi riconoscono che l'approvvigionamento regolare di cacao e l'accesso regolare di tale prodotto ai loro mercati sono essenziali tanto per i membri importatori quanto per i membri esportatori.
2. I membri importatori cercano di seguire, conformemente alle disposizioni del presente accordo e per quanto lo consente il loro sviluppo, politiche di vendita e di esportazione che non abbiano la conseguenza di limitare artificialmente l'offerta alla vendita del cacao disponibile e che garantiscano il regolare approvvigionamento degli importatori nei paesi membri importatori.
3. I membri importatori cercano di seguire, conformemente alle disposizioni del presente accordo e per quanto lo consentano i loro impegni internazionali, politiche che non abbiano la conseguenza di limitare artificialmente la domanda di cacao e che garantiscano agli esportatori un accesso regolare ai loro mercati.
4. I membri informano il Consiglio di tutti i provvedimenti attuati per rendere operanti le disposizioni del presente articolo.
5. Il Consiglio può rivolgere ai membri raccomandazioni ai fini del presente articolo ed esamina periodicamente i risultati ottenuti.

Articolo 51
Consumo e promozione

1. Tutti i membri cercano di favorire l'incremento del consumo di cacao, secondo i mezzi e i metodi di cui dispongono.
2. Tutti i membri si adoperano per comunicare al Consiglio, con la maggiore regolarità possibile, le regolamentazioni interne e i dati pertinenti relativi al consumo di cacao.
3. Sulla base di una relazione dettagliata presentata dal direttore esecutivo, il Consiglio passa in rassegna la situazione generale del consumo di cacao, valutando in particolare l'evoluzione della domanda complessiva, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio può rivolgere ai membri raccomandazioni basate su tale valutazione.
4. Il Consiglio può istituire un comitato con l'obiettivo di stimolare il consumo di cacao contemporaneamente nei paesi membri esportatori e nei paesi membri importatori. La composizione del comitato è limitata ai membri che contribuiscono al programma di promozione.
   Tali programmi di promozione sono finanziati mediante contributi dei membri esportatori. Anche i membri importatori possono

contribuire finanziariamente ai programmi. Prima di dare l'avvio ad una campagna sul territorio di un membro, il comitato chiede il benestare di quest'ultimo.

Articolo 52
Succedanei del cacao

1. I membri riconoscono che l'impiego di succedanei può nuocere all'incremento del consumo di cacao. Essi convengooo perciò di adottare una regolamentazione relativa ai prodotti derivati dal cacao ed al cioccolato o di adeguare, se necessario, la regolamentazione esistente in modo da impedire che materie non provenienti dal cacao vengano utilizzate in luogo del cacao per indurre in errore il consumatore.
2. All'atto della definizione o della revisione di qualsiasi regolamentazione basata sui principi di cui al paragrafo 1, i membri tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni dei competenti organismi internazionali, quali il Consiglio e il comitato del Codex sui prodotti contenenti cacao e nel cioccolato.
3. Il Consiglio può raccomandare ad un membro di attuare i provvedimenti ritenuti opportuni dal Consiglio stesso per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
4. Il direttore esecutivo presenta al Consiglio una relazione annuale sull'evoluzione della situazione nel settore e sul modo in cui vengono rispettate le disposizioni del presente articolo.

Articolo 53
Ricerca-sviluppo scientifico

Il Consiglio può incoraggiare e favorire la ricerca-sviluppo scientifico nei settori della produzione, della fabbricazione e del consumo di cacao, nonchè della divulgazione e dell'applicazione pratica dei risultati ottenuti in materia. A tal fine può cooperare con organizzazioni internazionali e istituti di ricerca.

CAPITOLO X - CACAO TRASFORMATO

Articolo 54

Cacao trasformato

1. Si riconosce che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di ampliare le basi della loro economia, in particolare mediante l'industrializzazione e l'esportazione di articoli manufatti, ivi compresa la trasformazione del cacao e l'esportazione di prodotti derivati dal cacao e di cioccolato. Si riconosce inoltre la necessità di vigilare affinchè non venga danneggiata gravemente l'economia del cacao dei membri esportatori e dei membri importatori.
2. Qualora ravvisi un rischio di danno ai propri interessi in uno qualsiasi di questi settori, un membro può avviare consultazioni con l'altro membro interessato al fine di raggiungere un'intesa soddisfacente per le parti in causa, in mancanza della quale il membro può riferire al Consiglio, che interpone a tal fine i suoi buoni uffici.

CAPITOLO XI - RELAZIONI FRA MEMBRI E NON-MEMBRI

Articolo 55

Operazioni commerciali con non-membri

1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti ad offrire nello stesso momento ai membri importatori, sulla base delle normali pratiche commerciali.
2. I membri importatori si impegno a non acquistare cacao da non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento dai membri esportatori, sulla base delle normali pratiche commerciali.
3. Il Consiglio procede periodicamente all'esame dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e può chiedere ai membri di comunicare le appropriate informazioni in conformità dell'articolo 56.
4. Ogni membro che abbia motivo di ritenere che un altro membro ha mancato agli obblighi di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, può informare il direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell'articolo 61 o riferirne al Consiglio in conformità all'articolo 63.

CAPITOLO XII - INFORMAZIONE E STUDI

Articolo 56

Informazione

1. L'Organizzazione serve da centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione:
(a) delle informazioni statistiche sulla produzione, le vendite, i prezzi, le esportazioni ed importazioni, il consumo e le scorte di cacao nel mondo, nonchè,
(b) qualora lo ritenga necessario, delle informazioni tecniche sulla coltura, il trattamento e l'impiego del cacao.
2. Oltre alle informazioni che i membri sono tenuti a comunicare a norma di altri articoli del presente accordo, il Consiglio può chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l'espletamento delle sue funzioni, in particolare le relazioni periodiche sulle politiche di produzione e consumo, le vendite, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, le scorte ed i provvedimenti di natura fiscale.
3. Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche o di altro genere necessarie al Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio può chiedere al membro in questione di spiegarne i motivi. Qualora sia necessaria un'assistenza tecnica a questo proposito, il Consiglio può attuare gli opportuni provvedimenti.
4. Alle date opportune, e comunque non meno di due volte l'anno, il Consiglio pubblica delle stime sulla produzione del cacao in grani e sulle frantumazioni per l'anno cacao in corso.

Articolo 57

Studi

Il Consiglio incoraggia, ove lo ritenga necessario, gli studi sulle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del cacao, ivi comprese le tendenze e le proiezioni, l'incidenza sulla produzione e sul consumo di cacao dei provvedimenti attuati dai governi dei paesi esportatori e dei paesi imporatatori, la possibilità di aumentare il consumo di cacao negli impieghi tradizionali e eventualmente in nuovi, nonchè le conseguenze dell'applicazione del presente accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio, e può rivolgere ai membri raccomandazioni sui temi da studiare. Al fine di incoraggiare questi studi il Consiglio può cooperare con le organizzazioni internazionali ed altre istituzioni appropriate.

Articolo 58
Esame annuo e relazione annuale

1. Entro il più breve termine dopo la fine di ciascun anno cacao, il Consiglio esamina il funzionamento del presente accordo ed il modo in cui i membri si conformano ai principi del medesimo e cercano di realizzarne gli obiettivi. In tale occasione può rivolgere ai membri raccomandazioni riguardanti i mezzi per migliorare il funzionamento dell'accordo.
2. Il Consiglio pubblica una relazione annuale, comprendente una sezione relativa all'esame annuo di cui al paragrafo 1.
3. Il Consiglio può inoltre pubblicare qualsiasi altra informazione da esso giudicata appropriata.

CAPITOLO XIII - DISPENSA DAGLI OBBLIGHI, E MISURE DIFFERENZIATE E CORRETTIVE

Articolo 59
Dispense dagli obblighi in circostanze eccezionali

1. Il Consiglio può, con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali o critiche, in caso di forza maggiore o di obblighi internazionali stabiliti nello statuto delle Nazioni Unite nei confronti dei territori in amministrazione fiduciaria.
2. Quando accorda una dispensa ad un membro a norma del paragrafo 1, il Consiglio precisa esplicitamente secondo quali modalità, a quali condizioni e per quanto tempo il membro è dispensato dall'obbligo, nonchè i motivi della dispensa.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non accorda ai membri dispense per quanto riguarda:
(a) l'obbligo dell'articolo 24 di versare il loro contributo o le conseguenze del mancato versamento;
(b) l'obbligo di esigere il pagamento di qualsiasi prelievo riscosso a termine dell'articolo 32.

Articolo 60
Misure differenziate e correttive

I membri esportatori in via di sviluppo nonchè i paesi membri meno progrediti possono, qualora i loro interessi siano lesi da misure prese in applicazione del presente accordo, chiedere al Consiglio misure differrenziate e correttive appropriate. Il Consiglio prenderà le misure suddette in conformità della sezione III, paragrafo 3, della risoluzione 93 (IV) adottata dalle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo.

CAPITOLO XIV - CONSULTAZIONI, VERTENZE E DENUNCIE

Articolo 61
Consultazioni

Ogni membro accoglie favorevolmente le osservazioni che un altro membro può formulare in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e fornisce al medesimo adeguate possibilità di consultazione. Durante queste consultazioni, a richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il direttore esecutivo stabilisce un'adeguata procedura di conciliazione. Le spese di detta procedura non sono imputabili al bilancio dell'Orgnizzazione. Se la procedura porta ad una soluzione, ne viene reso conto al direttore esecutivo. Nel caso contrario la questione può, a richiesta di una delle parti, essere deferita al Consiglio in conformità dell'articolo 62.

Articolo 62
Vertenze

1. Le vertenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo che non siano risolte dalle parti in causa vengono deferite, a richiesta di una delle parti, al Consiglio per decisione.
2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 ed ha formato oggetto di un dibattito, la maggioranza dei membri oppure un numero di membri tale da assicurare almeno un terzo dei voti possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di pronunciare una decisione, l'opinione sui punti controversi, di un gruppo consultivo speciale costituito come indicato al paragrafo 3.
3. (a) Salvo che il Consiglio decida diversamente all'unanimità, il gruppo consultivo speciale è composto nel modo seguente:

   (i) due persone, designate dai membri esportatori, di cui una possiede grande esperienza dei problemi analoghi a quello in discussione, e l'altra è un giurista qualificato e sperimentato;
   (ii) due persone, designate dai membri importatori, di cui una possiede grande esperienza dei problemi analoghi a quello in discussione, e l'altra è un giurista qualificato e sperimentato;
   (iii) un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone designate a norma dei punti (i) e (ii) oppure, in caso di disaccordo tra di loro, dal presidente del Consiglio.

   (b) I cittadini delle parti contraenti possono far parte del gruppo consultivo speciale.
   (c) I membri del gruppo consultivo speciale agiscono a titolo personale e non ricevono istruzioni da parte di alcun governo.
   (d) Le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione.
4. L'opinione motivata del gruppo consultivo speciale è sottoposta

al Consiglio, il quale compone la vertenza dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.

Articolo 63
Azioni del Consiglio in caso di denuncia

1. Qualsiasi denuncia per mancato adempimento da parte di un membro degli obblighi derivanti dal presente accordo viene deferita a richiesta del membro che la presenta al Consiglio, che l'esamina e delibera i merito.
2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che in membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo viene presa a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell'infrazione.
3. Ogniqualvolta accerta in seguito a denuncia o in altro modo che un membro si trova in infrazione degli obblighi obblighi derivanti dal presente accordo, il Consiglio può, con votazione speciale, salvi restando i provvedimenti previsti esplicitamente in altri articoli del presente accordo, ivi compreso l'articolo 73:
(a) sospendere questo membro dal diritto di voto al Consiglio e al comitato esecutivo e,
(b) se lo ritiene necessario, sospenderlo da altri diritti, in particolare dalla eleggibilitàad una funzione al Consiglio o presso uno dei suoi diversi comitati, oppure dal diritto di esercitare tale funzione fintantochè non avrà adempiuto i suoi obblighi.
4. Un membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformità del paragrafo 3 deve adempiere i suoi obblighi finanziari e gli altri obblighi derivanti dal presente accordo.

CAPITOLO XV - EQUE NORME DI LAVORO

Articolo 64

Eque norme di lavoro

I membri dichiarano che, ai fini del miglioramento del tenore di vita delle popolazioni e della piena occupazione, essi cercheranno di mantenere nei vari settori della produzione del cacao dei paesi interessati, proporzionalmente al loro grado di sviluppo, eque norme e condizioni di lavoro, sia per la manodopera agricola che per quella industriale.

CAPITOLO XVI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65
Firma

Dal 1 settembre 1986 al 30 settembre 1986 incluso il presente accordo sarà aperto, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla firma delle parti dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 e dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 1984.

Articolo 66
Depositario

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è depositario del presente accordo.

Articolo 67
Ratifica, accettazione, approvazione

1. Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari, conformemente alle loro procedure costituzionale.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il depositario entro il 31 dicembre 1986. Tuttavia il Consiglio istituito a termini dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 o il Consiglio istituito a termine del presente accordo potrà concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento a tale data.
3. Ogni governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione indica, all'atto del deposito, se è membro esportatore o membro importatore.

Articolo 68
Adesione

1. Il presente accordo è aperto all'adesione del governo di qualunque Stato alle condizioni stabilite dal Consiglio.
2. Il Consiglio istituito a termine dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 può, in attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 con riserva di conferma da parte del Consiglio istituito a termine del presente accordo.
3. Nello stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 il Consiglio indica in quale allegato del presente accordo è da considerarsi compreso lo Stato che vi aderisce, nel caso in cui non figuri in nessuno di essi.
4. L'adesione avviene con il deposito di apposito strumento presso il depositario.

Articolo 69
Notifica di applicazione a titolo provvisorio

1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo o un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni di adesione, ma che non ha ancora potuto depositare il proprio strumento, può, in qualsiasi momento, notificare al depositario che applicherà il presente accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrerà in vigore in conformità dell'articolo 70 oppure, se è già in vigore, a una data specificata. Ogni governo che effettua questa notifica dichiara, all'atto della stessa, se è membro esportatore o membro importatore.
2. Un governo che ha notificato, in conformità del paragrafo 1, che applicherà il presente accordo quando quest'ultimo entrerà in vigore, oppure a una data specificata, è pertanto membro a titolo provvisorio e lo rimarrà fintantochè non avrà depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 70
Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 1986 o ad una data qualsiasi successiva, se a tale data i governi rappresentanti almeno cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi elencati nell'allegato D e i governi rappresentanti paesi importatori che raggruppano almeno il 65% delle importazioni totali, quali sono indicate all'allegato E, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario. Esso entrerà inoltre in vigore a titolo definitivo dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio e quando saranno state raggiunte le percentuali di cui sopra, in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Se il presente accordo non sarà entrato in vigore a titolo definitivo in conformità del paragrafo 1, entrerà in vigore a titolo provvisorio il 1° ottobre 1986 se a tale data i governi rappresentanti cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi elencati all'allegato D e i governi rappresentanti paesi importatori che raggruppano almeno il 60% delle importazioni totali, quali sono indicate nell'allegato E, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure avranno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore. Questi governi saranno membri a titolo provvisorio.

3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2 non saranno riunite entro il 1° ottobre 1986, il segretario generale delle Nazioni Unite convocherà, entro il più breve termine, una riunione dei governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure che hanno reso noto al depositario l'intento di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. I governi suddetti potranno decidere di mettere in vigore il presente accordo fra di loro a titolo provvisorio o definitivo, interamente o parzialmente, a partire da una data che potranno determinare, o adottare qualunque altra decisione che riterranno necessaria. Tuttavia, le condizioni del presente accordo relative alle misure d'intervento sul mercato non entreranno in vigore a meno che i governi rappresentanti almeno cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi indicati nell'allegato D hanno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure hanno notificato al depositario la loro intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore.

4. Un governo a cui nome è stato depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o una notifica di applicazione provvisoria dopo l'entrata in vigore del presente accordo conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, lo strumento o la notifica entrano in vigore a partire dalla data di tale deposito e, per quanto concerne la notifica di applicazione provvisora, secondo le disposizioni del paragrafo 1, articolo 69.

Articolo 71
Riserve

Nessuna disposizione del presente accordo può formare oggetto di riserve.

Articolo 72
Recesso

1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro può recedere dal medesimo mediante notifica scritta al depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione.
2. Il recesso produce i suoi effetti novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifica. Se, a seguito del recesso, i membri del presente accordo risultano in numero inferiore rispetto alle disposizioni previste dal paragrafo 1, articolo 70 relative all'entrata in vigore di detto accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per riesaminare la situazione e prendere decisioni appropriate che, con votazione speciale, possono includere la sospensione delle disposizioni relative alle misure d'intervento sul mercato.

Articolo 73
Espulsione

Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni dell'articolo 63, paragrafo 3, che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo e se decide inoltre che questa infrazione ostacola seriamente il funzionamento dell'accordo, può, con votazione speciale, espellere il membro in questione dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente l'espulsione al depositario. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio il membro cessa di appartenere all'Organizzazione.

Articolo 74
Liquidazione dei conti in casi di recesso o di espulsione

1. In caso di recesso o di espulsione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti del medesimo. L'Organizzazione conserva le somme già versate da detto membro, che d'altra parte è tenuto a pagarle qualsiasi somma dovuta alla data effettiva del recesso o dell'espulsione; nondimeno, se si tratta di una parte contraente che non può accettare un emendamento e che per questo motivo cessa di partecipare al presente accordo ai temini dell'articolo 76, paragrafo 2, il Consiglio può liquidare il conto nel modo che gli sembra più equo.

2. Salve restando le disposizioni del paragrafo 1, un membro che receda dal presente accordo, che ne sia espulso o che cessi in altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione della scorta stabilizzatrice conformemente alle disposizioni dell'articolo 38, nè degli altri averi dell'Organizzazione, a meno che non si tratti di un membro le cui esportazioni sono soggette alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1. In tal caso il membro ha diritto alla parte che gli spetta dei fondi della scorta stabilizzatrice all'atto della liquidazione di quest'ultima conformemente alle disposizioni dell'articolo 38, rimanendo inteso che detto membro notificherà il suo recesso con almeno dodici mesi di anticipo e in nessun caso prima che sia trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 75
Durata, proroga ed estinzione

1. Il presente accordo rimarrà in vigore sino alla fine del terzo anno cacao intero successivo alla sua entrata in vigore, salvo proroga in applicazione del paragrafo 3 o estinzione anticipata in applicazione del paragrafo 4.
2. Fintantochè il presente accordo sarà in vigore il Consiglio potrà, con votazione speciale, decidere che formi oggetto di nuove trattative affinchè il nuovo accordo negoziato possa entrare in vigore alla fine del terzo anno cacao di cui al paragrafo 1 o alla fine del periodo di proroga deciso dal Consiglio conformemente al paragrafo 3.
3. Prima della fine del terzo anno cacao di cui al paragrafo 1 il Consiglio potrà, con votazione speciale, prorogare il presente accordo, in tutto o in parte, per due anni cacao. Prima del termine di questo periodo di due anni, il Consiglio può, con votazione speciale, prorogare il presente accordo, in tutto o in parte, per un ulteriore anno cacao. Il Consiglio notificherà al depositario la proroga o le proroghe.
4. In qualsiasi momento il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di porre fine al presente accordo, il quale cessa allora di esistere alla data fissata dal Consiglio, rimanendo inteso che gli obblighi assunti dai membri a norma del paragrafo 1 dell'articolo 31 e a norma dell'articolo 32 sussistono finchè non siano stati adempiuti gli impegni finanziari relativi alla scorta stabilizzatrice. Il Consiglio notifica la decisione al depositario.
5. Il Consiglio resterà in funzione anche dopo l'estinzione del presente accordo per il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione, a verificarne definitivamente i conti e a suddividerne gli averi; durante questo periodo avrà i poteri ed eserciterà le funzioni necessarie a tale scopo.
6. Nonostante le disposizioni dell'articolo 72, paragrafo 2, un membro che non desideri partecipare al presente accordo,

nella forma in cui è prorogato a norma del presente articolo, ne informa il Consiglio. Questo membro cessa di far parte del presente accordo a partire dall'inizio del periodo di proroga.

Articolo 76
Emendamenti

1. Il Consiglio può, con votazione speciale, raccomandare alle parti contraenti un emendamento al presente accordo. L'emendamento ha efficacia cento giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione delle parti contraenti rappresentanti almeno il 75% dei membri esportatori che detengono almeno l'85% dei voti dei membri esportatori, e delle parti contraenti rappresentanti almeno il 75% dei membri importatori che detengono almeno l'85% dei voti dei membri importatori, oppure ad una data successiva che il Consiglio può fissare con votazione speciale. Il Consiglio può stabilire un termine entro il quale le parti contraenti devono notificare al depositario l'accettazione dell'emendamento; se alla scadenza del termine l'emendamento non è entrato in vigore, lo si considera revocato.
2. I membri a nome dei quali non è stata fatta alcuna notifica di accettazione di un emendamento alla data in cui quest'ultimo entra in vigore, cessano alla stessa data di partecipare al presente accordo, a meno che il Consiglio non decida di prorogare per detti membri il termine di accettazione per permettere loro di completare le loro procedure interne. I membri in questione non sono vincolati dall'emendamento finchè non ne abbiano notificato l'accettazione.
3. Una volta adottata una raccomandazione di emendamento, il Consiglio trasmette copia dell'emendamento al depositario. Il Consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente perchè l'emendamento produca i suoi effetti.

Articolo 77
Disposizioni supplementari e transitorie

1. Il presente accordo viene considerato come sostitutivo dell'accordo internazionale sul cacao del 1980.
2. Tutte le disposizioni adottate in virtù dell'accordo internazionale sul cacao del 1980, sia dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi, sia a loro nome, che saranno in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo e di cui non venga specificato che scadano a tale data, rimarranno in vigore a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente accordo.
3. I fondi della scorta stabilizzatrice accumulati nel corso della durata dell'accordo internazionale sul cacao del 1972, dell'accordo internazionale sul cacao del 1975 e dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 saranno trasferiti sul conto della scorta stabilizzatrice a titolo del presente accordo.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo alle date indicate.

Fatti a Ginevra, il 25 luglio millenovecentottantasei, i testi del presente accordo in lingua araba, inglese, francese russa e spagnola facenti tutti ugualmente fede. Il testo autentico in cinese del presente accordo sarà stabilito dal depositario e sottoposto per approvazione a tutti i firmatari e governi che hanno aderito al presente acordo.

ALLEGATO A

Paesi produttori che esportano annualmente 10.000 tonnellate o più di cacao ordinario

Brasile
Camerùn
Costa d'Avorio
Repubblica Domenicana
Gana
Malaysia
Messico
Nigeria
Togo

ALLEGATO B

Paesi che esportano annualmente meno di 10.000 tonnellate di cacao ordinario

Angola
Benin
Bolivia
Colombia
Congo
Costa Rica
Cuba
Guinea Equatoriale
Figi
Gabon
Guatemala
Haiti
Honduras
India
Liberia
Nicaragua
Papuasia-Nuova Guinea
Perù
Filippine
Sao Tomè e Principe
Sierra Leone
Isole Salomone
Uganda
Repubblica Unita di Tanzania
Vanuatu
Zaire

ALLEGATO C

Produttori di cacao fine ("fine" o "flavour")

1. **Paesi produttori che esportano esclusivamente cacao fine ("fine" o "flavour")**

Dominica
Ecuador
Grenada
Indonesia
Giamaica
Madagascar
Panama
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Samoa
Sri Lanka
Suriname
Trinità e Tobago
Venezuela

2. **Paesi produttori che esportano, ma non esclusivamente cacao fine ("fine" o "flavour")**

Costa Rica (25%)
Sao Tomè e Principe (50%)
Papuasia-Nuova Guinea (75%)

ALLEGATO D

Esportazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 70(a)
(in migliaia di tonnellate)

Paese (b)	1982/83	1983/84	1984/85	Media	Percentuale
Coste d'Avorio	363,6	414,2	559,7	445,84	33,38
Brasile	272,7	302,5	336,6	303,93	22,76
Ghana	177,5	153,4	181,6	170,83	12,79
Nigeria	235,5	117,8	127,4	160,23	12,00
Camerun	104,2	111,1	114,7	110,00	8,24
~~Malesia~~ Malaysia	65,8	97,3	92,1	85,07	6,37
Repubblica Domenicana	35,7	37,1	35,2	36,00	2,69
Togo	9,4	16,5	9,9	11,93	0,89
Messico	19,4	9,1	6,6	11,70	0,88
TOTALE	1 238,8	1 259,0	1 463,8	1 335,53	100.00

Fonte:

Segretariato dell'Organizzazione internazionale del cacao. Cifre basate essenzialmente sui dati pubblicati nel Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, Londra, varie edizioni
(a) Media per i tre anni 1982/83-1984/85, delle esportazioni nette di cacao in grani, aumentate delle esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 28.
(b) Elenco limitato a quei paesi produttori che esportano mediamente 10.000 tonnellate o più di cacao ordinario all'anno.

ALLEGATO E

Importazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 70(a)
(in migliaia di tonnellate)

Paese (b)	1982/83	1983/84	1984/85	Media	Percentuale
Stati Uniti d'America	436,9	405,7	478,3	440,3	22,50
Repubblica federale di Germania	236,8	253,1	294,5	261,5	13,36
Paesi Bassi	201,4	216,9	234,1	217,5	11,11
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche	169,4	188,9	215,4	191,2	9,77
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	118,6	130,9	148,0	132,5	6,77
Francia	112,4	118,8	118,1	116,4	5,95
Giappone	55,5	62,3	57,6	58,5	2,99
Italia	54,8	49,1	68,7	57,5	2,94
Belgio/Lussemburgo	49,1	57,2	64,1	56,8	2,90
Spagna	40,4	38,9	38,6	39,3	2,01
Canada	32,5	38,0	42,2	37,6	1,92
Svizzera	32,3	32,8	32,7	32,6	1,67
Singapore	41,6	22,3	24,5	29,5	1,51
Australia	23,3	23,6	25,5	24,1	1,23
Repubblica democratica tedesca	19,9	22,6	27,9	23,5	1,20
Polonia	18,4	16,5	24,1	19,7	1,01
Austria	18,9	18,8	19,6	19,1	0,98
Cecoslovacchia	17,1	18,3	18,7	18,0	0,92
Svezia	15,0	15,7	17,2	16,0	0,82
Ungheria	13,2	15,4	16,1	14,9	0,76
Cina	14,0	13,3	15,0	14,1	0,72
Argentina	11,0	16,8	14,3	14,0	0,72
Iugoslavia	8,9	9,2	18,2	12,1	0,62
Irlanda	8,0	10,3	12,5	10,3	0,53
Grecia	9,3	9,1	9,3	9,2	0,47
Repubblica Sudafricana	8,6	10,5	7,9	9,0	0,46
Norvegia	7,8	8,7	8,1	8,2	0,42
Finlandia	7,2	8,4	7,1	7,6	0,39
Bulgaria	5,7	7,0	9,0	7,2	0,37
Danimarca	6,6	7,2	7,3	7,0	0,36

Paese b	1982/83	1983/84	1984/85	Media	Percentuale
Nuova Zelanda	6,8	7,9	4,1	6,3	0,32
Israele	5,5	5,4	6,3	5,7	0,29
Romania	6,7	5,0	4,0	5,2	0,27
Filippine(c)	11,6	2,6	0,7	5,0	0,25
Repubblica di Corea	4,7	4,7	4,6	4,7	0,24
Turchia	4,1	3,6	5,9	4,5	0,23
Portogallo	3,5	3,9	3,9	3,8	0,19
Egitto	2,1	3,0	4,3	3,1	0,16
Cile	1,1	1,4	2,3	1,6	0,08
Repubblica araba siriana	1,8	0,9	1,7	1,5	0,07
Algeria	1,2	1,3	1,8	1,4	0,07
Tunisia	1,0	1,7	1,1	1,3	0,06
Iraq	1,4	1,1	0,9	1,1	0,06
Uruguay	0,8	0,9	1,0	0,9	0,05
Tailandia	0,6	0,9	1,1	0,9	0,04
El Salvador	0,6	0,7	0,6	0,6	0,03
Kenia	0,3	0,5	0,9	0,6	0,03
Libano	0,6	0,6	0,7	0,6	0,03
Iran	0,4	0,6	0,6	0,5	0,03
Islanda	0,5	0,4	0,4	0,4	0,02
Marocco	0,4	0,4	0,3	0,4	0,02
Jamahiriya araba libica	0,3	0,3	0,2	0,3	0,01
Cipro	0,1	0,2	0,2	0,2	0,01
Hong Kong	0,2	0,2	0,3	0,2	0,01
Giordania	0,3	0,2	0,2	0,2	0,01
Malta	0,2	0,2	0,2	0,2	0,01
Zimbabwe	0,2	0,2	0,1	0,2	0,01
Kuwait	0,1	0,1	0,2	0,1	0,01
Arabia Saudita	0,1	0,1	0,2	0,1	0,01
Totale (d)	1851,8	1894,9	2123,8	1956,8	100,00

Fonti:Segretariato dell'Organizzazione internazionale del cacao. Cifre basate essenzialmente sui dati pubblicati nel Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, Londra, varie edizioni.

(a) Media per i tre anni, 1982/83-1984/85, delle importazioni nette di cacao in grani, aumentate delle importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 28.

(b)Elenco limitato a quei paesi che importano più di 100 tonnellate annue.

(c) Le Filippine possono essere considerate anche paese esportatore.

(d) I totali possono differire dalla somma degli elementi costitutivi per arrotondamenti.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1838):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 6 novembre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 gennaio 1988, con pareri delle commissioni I, V, X e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 2 marzo 1988.

Esaminato in aula il 26 aprile 1988 e approvato il 27 aprile 1988.

Senato della Repubblica (Atto n. 996):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° giugno 1988, con pareri delle commissioni 5ª, 9ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 giugno 1988.

Relazione scritta annunciata il 1° luglio 1988 (atto n. 996/*A*), relatore sen. ROSATI.

Esaminato in aula e approvato il 7 luglio 1988.

88G0350

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652182 Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200881820)

L. 8.000